Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 settembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1985, n. 460.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 72, relativo alla facoltà di economia e commercio, è soppresso il punto: 11) centro meccanografico.

Art. 2.

Dopo l'art. 411 è inserito:

Centro interfacoltà di calcolo elettronico

Art. 412. — Il centro interfacoltà di calcolo elettronico dell'Università di Parma è destinato al servizio relativo alle attività scientifiche e didattiche dell'Università di Parma.

Art. 413. — Il centro ha le seguenti finalità:

a) sopperire alle esigenze di calcolo connesse con la ricerca scientifica nelle istituzioni dell'Università di Parma mettendo a disposizione di coloro che operano in tali istituzioni le attrezzature per il calcolo e le elaborazioni che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro attività di ricerca;

b) sopperire alle esigenze didattiche delle istituzioni dell'Università di Parma fornendo le risorse di calcolo e le attrezzature necessarie per la preparazione degli studenti;

c) promuovere attività di studio e di documentazione, nonché qualsiasi altra attività connessa con l'impiego e lo sviluppo dei mezzi di elaborazione a disposizione del centro;

d) favorire il collegamento e la collaborazione con centri di calcolo o centri di studio e di ricerca appartenenti ad altre università, consorzi interuniversitari, enti pubblici di ricerca.

Art. 414. — Sono organi del centro:

a) il consiglio direttivo;

b) il comitato tecnico;

c) il direttore del centro;

d) il direttore tecnico del centro.

Art. 415. — Il consiglio direttivo è costituito da:

a) il direttore del centro con funzioni di presidente;

b) rappresentanti di ciascuna facoltà e dipartimenti interessati dell'Università di Parma, scelti fra i professori ufficiali;

c) il dirigente amministrativo dell'Università di Parma o un funzionario da lui delegato;

d) il direttore tecnico anche con funzioni di segretario.

I membri del consiglio direttivo di cui alla voce *b*) sono nominati dal rettore su proposta delle rispettive facoltà e dipartimenti, durano in carica tre anni purché conservino la qualifica di professori ufficiali dell'Università di Parma e' possono essere confermati.

Art. 416. — Il comitato tecnico del centro è costituito da esperti nel settore degli elaboratori elettronici e della elaborazione automatica dei dati.

Il comitato tecnico è costituito da:

a) il direttore tecnico con funzioni di coordinatore;

b) rappresentanti degli utenti dell'Università scelti fra il personale docente o tecnico che abbia comprovata esperienza nel settore degli elaborati elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati;

c) due rappresentanti eletti dal personale tecnico del centro nel proprio ambito;

d) un rappresentante dell'amministrazione dell'Università di Parma, nominato dal rettore.

I membri del comitato tecnico di cui alla voce *b*) sono nominati dal rettore su proposta del consiglio direttivo.

I membri del comitato tecnico di cui alle voci *b*), *c*) e *d*), durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri di cui alle voci *b*), *c*) e *d*) possono contemporaneamente far parte anche del consiglio direttivo.

Il comitato tecnico svolge la funzione di organo consultivo del consiglio direttivo e della direzione.

Art. 417. — Il direttore del centro, nominato dal rettore, è scelto fra i professori ufficiali dell'Università di Parma. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 418. — Il direttore tecnico del centro è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo ed è scelto fra il personale docente e tecnico dell'Università di Parma avente comprovata esperienza nel settore degli elaboratori elettronici e dell'elaborazione automatica dei dati.

Il direttore tecnico dura in carica tre anni e può essere confermato.

Art. 419. — Le norme relative al funzionamento del centro formano oggetto di apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del consiglio direttivo e previo parere del senato accademico. Il regolamento viene reso esecutivo con decreto del rettore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1985
Registro n. 55 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 agosto 1985.

Elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 4, 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192 (concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi);

Visti i propri decreti 27 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1984) e 10 agosto 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984), concernenti gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, con successive integrazioni;

Viste le comunicazioni aggiornate, successivamente trasmesse dalle regioni interessate, riguardo a variazioni disposte o ad ulteriori autorizzazioni in materia rilasciate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 192/77;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli elenchi ufficiali per il 1985-86, salvo aggiornamento, degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, con i relativi numeri di registrazione e denominazioni sociali che ne consentono l'identificazione, di cui, rispettivamente, agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli esercizi nei quali vengano comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o la somministrazione da impianti inclusi nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi.

Art. 3.

I decreti ministeriali 27 gennaio 1984 e 10 agosto 1984, concernenti gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi, con relative integrazioni, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1985

p. *Il Ministro*: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

STABILIMENTI DI DEPURAZIONE

REGIONE ABRUZZO

C.I.M.A.R. - Giulianova Lido (Teramo)
Lungomare Spalato n. 17 - *n. registrazione* **1/1**

REGIONE CAMPANIA

I.R.S.V.E.M. - Bacoli, località Baia (Napoli)
Via Lucullo n. 43 - *n. registrazione* **2/1**

Damiano S.p.a. - Torre Annunziata (Napoli)
Via Marconi - *n. registrazione* **2/2**

Co.Mi.Sta. - Castellammare di Stabia (Napoli)
Via De Gasperi n. 221 - *n. registrazione* **2/3**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comune di Ravenna - Marina di Ravenna (Ravenna)
Viale delle Nazioni n. 18 - *n. registrazione* **3/1**

Consorzio pescatori di Goro - Goro (Ferrara)
Via dell'Industria n. 18 - *n. registrazione* **3/2**

Cooperativa casa del Pescatore Soc. coop. a r.l. - Cattolica (Forlì)
Via A. Costa n. 63 - *n. registrazione* **3/3**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.I.D.A.M. - Duino Aurisina (Trieste)
n. registrazione **4/1/D**

Marina e maricolture alto Adriatico S.p.a. - Monfalcone (Gorizia)
Via Timavo - *n. registrazione* **4/USL/2/1/ID**

REGIONE LAZIO

Domenico Mazzarella - Sabaudia (Latina)
Lungomare Sabaudia - Lago Caprolace - *n. registrazione* **5/2**

Salvatore e Francesco Illiano - Gaeta (Latina)
Lungomare Caboto n. 17 - *n. registrazione* **5/4**

Vanno Giovanna Maria - Terracina (Latina)
Via Appia, km. 102,700 - *n. registrazione* **5/5**

Masone Vittorio - Roma-Ostia Lido
Lungomare Duca degli Abruzzi n. 190 - *n. registrazione* **5/7**

REGIONE LIGURIA

Cooperativa mitilicoltori associati - Lerici (La Spezia)
Località S. Teresa di Lerici - *n. registrazione* **6/1**

REGIONE MARCHE

F.lli Maroni - Pedaso (Ascoli Piceno)
Via Rossini - *n. registrazione* **7/1**

Ratta Francesco - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Vasco de Gama n. 22 - *n. registrazione* **7/19**

Cluana Di Gentile e C. S.n.c. - Civitanova Marche (Macerata)
Via Leonardo da Vinci n. 11/13 - *n. registrazione* **7/3**

Coomarpesca S.r.l. - Fano (Pesaro e Urbino)
Lungomare Mediterraneo, 2 - *n. registrazione* **7/26**

REGIONE PUGLIA

Gigante S.r.l. - Taranto
Viale Jonio - *n. registrazione* **8/1**

Jolly Mare S.r.l. - Torre S. Isidoro - Nardò (Lecce)
n. registrazione **8/2**

Torelli Antonio - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo n. 19 - *n. registrazione* **8/4**

Cooperativa «Stella Marina» S.r.l. - Taranto
Viale Jonio - *n. registrazione* **8/10**

Meridional pesca S.p.a. - S. Spirito (Bari)
Lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **8/11**

Verde Angela - Bisceglie, località Salnitro (Bari)
Via della Libertà n. 12 - *n. registrazione* **8/12**

Cacucciolo e Figli S.r.l. - Bari, località S. Giorgio
Via detta della Marina n. 25 - *n. registrazione* **8/15**

A. De Simone - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **8/18**

Cooperativa frutti di mare e prodotti ittici S. Leonardo a r.l. - Manfredonia (Foggia)
S.s. n. 159 delle Saline, km. 13,219 - *n. registrazione* **8/19**

Curci Sebastiano - Trani (Bari)
Lungomare C. Colombo n. 21 - *n. registrazione* **8/20**

REGIONE SARDEGNA

Tecnomar - Olbia - Cala Saccaia (Sassari)
n. registrazione **9/1**

Saemarmitili S.r.l. - Olbia - località Punta Salina (Sassari)
n. registrazione **9/2**

Martucci Broccia - località Calafighera (Cagliari)
n. registrazione **9/3**

Società cooperativa Sacim & Cimo - Olbia
Località Sa Marinedda (Sassari) - *n. registrazione* **9/5**

Cooperativa pescatori Arborea - Arborea (Cagliari)
Località Corru Mannu - *n. registrazione* **9/4**

REGIONE TOSCANA

Manno Antonio - Orbetello (Grosseto)
Località Fertilia di Fonteblanda - *n. registrazione* **11/3**

REGIONE VENETO

C.A.M. «Conservificio allevatori molluschi» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/1-d/32**

C.L.A.M. «Coop. lagunare allevatori molluschi» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Località Saloni, 60 - *n. registrazione* **12/2-d/32**

C.R.A.M.E. «Coop. raccolta allevamento molluschi eduli» S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Isola Cantieri, 29 - *n. registrazione* **12/3-d/32**

Ballarin Germano - Venezia, frazione S. Pietro in Volta
Via Murazzi, 1 - *n. registrazione* **12/4-d/16 Venezia 1**

Mitilpesca S.r.l. - Venezia, frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/5-d/16 Venezia 2**

Ghezzo Giovanni e C. S.n.c. - Venezia, frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/6-d/16 Venezia 3**

Boscolo Sante e C. S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/7-d/32-4**

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

REGIONE ABRUZZO

Vasto Pesca S.r.l. - Vasto Marina (Chieti)
Via Zandonai - *n. registrazione* **1/1**

M.C.M. Marchetti e Canale - Casal Bordino (Chieti)
Via Lungomare - *n. registrazione* **1/2**

C.I.M.A.R. - Giulianova (Teramo)
Via Spalato n. 17 - *n. registrazione* **1/3**

Alimpesca - Giulianova (Teramo)
Via Amalfi n. 44 - *n. registrazione* **1/4**

Finoro Giovanni - Fossacesia (Chieti)
Contrada La Penna - *n. registrazione* **1/5**

Cerasoli Orlando - Ortona (Chieti)
Via Don Bosco n. 38 - *n. registrazione* **1/6**

Malatesta Alfredo - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/7**

D'Incecco Giuseppe - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/8**

Marinelli Rocco - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/9**

Di Giulio Pio - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/10**

Veri Ernesto - Rocca S. Giovanni (Chieti)
Contrada Valle Vo - *n. registrazione* **1/11**

Veri Gabriele - Rocca S. Giovanni (Chieti)
Contrada Valle Vo - *n. registrazione* **1/12**

Di Pietropaolo Mario - Montesilvano (Pescara)
Via Piemonte n. 38 - *n. registrazione* **1/13**

Scordella Bruno e Cipollone Luana - Pescara
presso Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/14**

La Selva Mario - Pescara
Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **1/15**

S.I.C.I. Motaresco - Teramo
Contrada Pianura Vomano Not. - *n. registrazione* **1/16**

Capriotti Desolina - Alba Adriatica (Teramo)
Via Bafile n. 70 - *n. registrazione* **1/17**

Cooperativa Rosetana pescatori - Roseto (Teramo)
Via Mincio n. 75 - *n. registrazione* **1/18**

Orlandi Aldo - Ortona (Chieti)
Via G. Bernabeo n. 16/24 - *n. registrazione* **1/19**

REGIONE CAMPANIA

I.R.S.V.E.M. - Bacoli, località Baia (Napoli)
Via Lucullo n. 43 - *n. registrazione* **2/1**

Damiano S.p.a - Torre Annunziata (Napoli)
Via Marconi - *n. registrazione* **2/2**

Co.Mi.Sta - Castellammare di Stabia (Napoli)
Via De Gasperi n. 221 - *n. registrazione* **2/3**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tarantino Salvatore S.r.l. - Marina di Ravenna (Ravenna)
Via Natale Ze n. 3 - *n. registrazione* **3/1**

Cooperativa La Romagnola - Marina di Ravenna (Ravenna)
Viale delle Nazioni n. 8 - *n. registrazione* **3/2**

Marittica - Cesenatico (Forlì)
Via Matteucci n. 21 - *n. registrazione* **3/5**

Geladria - Cesenatico (Forlì)
Via Magrini n. 21 - *n. registrazione* **3/6**

Mercato ittico - Cesenatico (Forlì)
Via Matteucci - *n. registrazione* **3/7**

Produttori piccola pesca - Bellaria - Igea Marina (Forlì)
Via Rubicone - *n. registrazione* **3/8**

F.lli Stacchini - Bellaria - Igea Marina (Forlì)
Via Marconi n. 1 - *n. registrazione* **3/9**

Impresa di pesca Rossi Romano & C. - Bellaria - Igea Marina (Forlì)
Via Cherso - *n. registrazione* **3/10**

Cooperativa lavoratori del mare - Rimini (Forlì)
Via Laurini n. 4 - *n. registrazione* **3/11**

Centro raccolta comunale - Riccione (Forlì)
Via D'Annunzio n. 1 - *n. registrazione* **3/12**

Cooperativa casa del pescatore Soc. cooperativa a r.l. - Cattolica (Forlì)
Via A. Costa n. 63 - *n. registrazione* **3/13**

F.lli Baldini - Morciano di Romagna (Forlì)
Via Macello - *n. registrazione* **3/14**

F.lli Marchionni - Cattolica (Forlì)
Via del Porto - *n. registrazione* **3/15**

Tonini Massimiliano - Cattolica (Forlì)
Via del Porto n. 8 - *n. registrazione* **3/16**

Adria pesca S.n.c. - Cattolica (Forlì)
Via Costa n. 70 - *n. registrazione* **3/17**

Greco Placido - Cattolica (Forlì)
Via Lungo Tavolio n. 18 - *n. registrazione* **3/18**

Consorzio pescatori di Goro - Goro (Ferrara)
Via dell'Industria n. 18 - *n. registrazione* **3/19**

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

S.I.D.A.M. - Duino Aurisina (Trieste)
Villaggio del Pescatore - *n. registrazione* **4/1/C**

Marina e maricolture alto Adriatico S.p.a. - Monfalcone (Gorizia)
Via Timavo - *n. registrazione* **4/U.S.L. 2/1C.R.**

Cooperativa pescatori motopescherecci Luigi Rizzo - Grado (Gorizia)
Riva Bersaglieri n. 26 - *n. registrazione* **4/U.S.L. 2/2C.R.**

Ambria pesca - Grado (Gorizia)
Via Luigi Rizzo n. 14 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/4C.R.**

C.T.O. Compagnia triestina ostricoltura S.p.a. - Grado (Gorizia)
Via Luigi Rizzo n. 11/12 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/11C.R.**

Cooperativa pescatori di Lignano S.r.l. - Lignano Sabbiadoro (Udine)
n. registrazione **4/U.S.L.N.8/1C.R.**

Società Cooperativa a r.l. CO.M.M.E. - Marano Lagunare (Udine)
n. registrazione **4/U.S.L.N.8/2C.R.**

Miniussi Lucia - Grado (Gorizia)
Via Luigi Rizzo n. 15 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/8C.R.**

Spizzo Alessandro - Grado (Gorizia)
Via S. Pietro D'Orio n. 36 - *n. registrazione* **4/U.S.L.2/6C.R.**

Cooperativa maricoltori alto Adriatico Soc. a r.l. - Duino Aurisina (Trieste)
Villaggio del Pescatore - *n. registrazione* **4/U.S.L.1/1/C.R.**

I.F.A.P.I. S.r.l. Import Export - Duino Aurisina (Trieste)
Villaggio del Pescatore - *n. registrazione* **4/U.S.L.1/2/C.R.**

REGIONE LAZIO

Caldarella Domenico - Montalto di Castro (Viterbo)
Via Umbria - Pal. n. 3 - *n. registrazione* **5/1**

Salvatore e Francesco Illiano - Gaeta (Latina)
Lungomare Caboto n. 17 - *n. registrazione* **5/3**

Vanno Giovanna Maria - Terracina (Latina)
Via Appia km 102,700 - *n. registrazione* **5/6**

Masone Vittorio - Roma-Ostia Lido
Lungomare Duca degli Abruzzi n. 190 - *n. registrazione* **5/8**

Cooperativa pia unione pescatori - Torvaianica di Pomezia (Roma)
Via Odessa n. 5 - *n. registrazione* **5/9**

Scarci Alfredo - Fiumicino (Roma)
Via dei Nocchieri n. 104 B/C - *n. registrazione* **5/10**

De Santis Sandro - Civitavecchia (Roma)
Via Duca del Mare n. 12/14 - *n. registrazione* **5/12**

Domenico Mazzarella - Sabaudia (Latina)
Lungomare Sabaudia - Lago Caprolace - *n. registrazione* **5/13**

Mastino Speranza - Fregene (Roma)
Via Silvi Marina n. 25 - *n. registrazione* **5/14**

REGIONE LIGURIA

Cooperativa Mitilicoltori associati - Lerici (La Spezia)
Località S. Teresa - *n. registrazione* **6/2**

Cooperativa Mitilicoltori spezzini - La Spezia
Via S. Bartolomeo n. 156 - *n. registrazione* **6/3**

Panarelli Armando e C. - Fezzano - Portovenere (La Spezia)
Via Artigliè n. 4 - *n. registrazione* **6/4**

Caramelli Bice - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via C. Battisti n. 51 - *n. registrazione* **6/5**

Papocchia Domenico e C. S.a.s. - Le Grazie - Portovenere (La Spezia)
Via lungomare n. 7 - *n. registrazione* **6/6**

Rosini Maria - Portovenere (La Spezia)
Via Cappellini n. 52 - *n. registrazione* **6/7**

REGIONE MARCHE

F.lli Maroni - Pedaso (Ascoli Piceno)
Via Rossini - *n. registrazione* **7/1**

Cooperativa Pescatori di vongole - Cupra Marittima (Ascoli Piceno)
Via S. Silvestro - *n. registrazione* **7/2**

Cluana - Civitanova Marche (Macerata)
Via Leonardo da Vinci n. 11/13 - *n. registrazione* **7/3**

Rettaroli Franco - Montemarciano (Ancona)
Via Cameranesi n. 4 - *n. registrazione* **7/4**

Scancella Lino e F.lli Mascaretti - S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Mercato ittico - *n. registrazione* **7/5**

Ratta Francesco - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
Via Vasco de Gama n. 22 - *n. registrazione* **7/6**

Mancini Natale - Ancona
Mercato ittico - *n. registrazione* **7/7**

Tenenti Bruno - Ancona
Piazza Due Mori - *n. registrazione* **7/8**

Consorzio Itticoop - Ancona
Banchina da Chio n. 19/20 - *n. registrazione* **7/9**

Santucci Silvano - Osimo (Ancona)
Frazione Aspio - *n. registrazione* **7/10**

Azurpesca - Mondolfo (Pesaro)
Frazione Marotta - *n. registrazione* **7/11**

Cooperativa Piccola pesca F. Baldelli - Gabicce (Pesaro)
Viale della Vittoria - *n. registrazione* **7/12**

Frattesi e Rossini - Senigallia (Ancona) Frazione Marzocca
Via S. Remo n. 28 - *n. registrazione* **7/13**

Sampaolesi Doriano - Senigallia (Ancona) Frazione Marzocca
Via Adriatica sud n. 75 - *n. registrazione* **7/14**

Cooperativa lavoratori del mare - Senigallia (Ancona)
Via Bonopera - *n. registrazione* **7/15**

Cooperativa pescatori Portonovo Soc. cooperativa a r.l. - Ancona
Località Portonovo - *n. registrazione* **7/16**

Cicerchia Giannina - Fano (Pesaro)
Via lungomare Mediterraneo n. 2 - *n. registrazione* **7/17**

Tinti Alfio - Mondolfo (Pesaro) Frazione Marotta
Via XXVIII Settembre n. 10 - *n. registrazione* **7/18**

F.lli Mancini - Ancona
Mercato ittico - *n. registrazione* **7/20**

Copemo - Ancona
Banchina da Chio n. 21 - *n. registrazione* **7/21**

Bernardi e Silvagni - Pesaro, località Colombarone
Via Ferrata n. 55 - *n. registrazione* **7/22**

Piangerelli Pasquale e C. - Porto Recanati (Macerata)
Via Annibal Caro n. 26 - *n. registrazione* **7/23**

Travaglini Giorgio - Senigallia (Ancona)
Foro Annonario - *n. registrazione* **7/24**

Emergenti Nedus - Ancona
Frazione Poggio n. 25 - *n. registrazione* **7/25**

REGIONE PUGLIA

Camporeale S.n.c. - Margherita di Savoia (Foggia)
Zona Porto Canale - *n. registrazione* **8/3**

Itticoltura meridionale S.r.l. - Lesina (Foggia)
Località Canella strada per T. Fortore - *n. registrazione* **8/5**

Europesca Lesina S.n.c. - Lesina (Foggia)
V. Bivio Nazario - Strada provinciale Poggio Imperiale *n. registrazione* **8/6**

D'Amore Pasquale - Ischitella (Foggia)
Località Porto della Barca - *n. registrazione* **8/7**

Cooperativa S. Leonardo a r.l. - Manfredonia (Foggia)
Via delle Saline km 13 - *n. registrazione* **8/8**

Lagomare S.n.c. - Poggio Imperiale (Foggia)
Strada prov. Lesina - Ripalta - *n. registrazione* **8/9**

Euromare sud S.n.c. - Poggio Imperiale (Foggia)
Località La Comune - *n. registrazione* **8/13**

Mattei Salvatore - Lesina (Foggia)
Via Colombo - *n. registrazione* **8/14**

La Salinara S.n.c. - Margherita di Savoia (Foggia)
Via C. Colombo n. 61 - *n. registrazione* **8/16**

Coccia Leonardo - Cagnano Varano (Foggia)
Località Capoiale - *n. registrazione* **8/17**

Lamonaca Vito - Margherita di Savoia (Foggia), località Faro
Via Porto Canale - *n. registrazione* **8/21**

Di Palma Bonifacio - Lesina (Foggia)
Via Colombo n. 11 - *n. registrazione* **8/22**

Fratelli De Cristofaro S.n.c. - Manfredonia (Foggia)
Lungomare N. Sauro, 16 - *n. registrazione* **8/23**

REGIONE SARDEGNA

Cooperativa pescatori Arborea - Arborea (Cagliari)
Località Corru Mannu - *n. registrazione* **9/1**

Alfio e Sergio Deiana - Olbia (Sassari)
n. registrazione **9/2**

Spano Graziano Rodolfo - Olbia (Sassari)
Via Amba Alagi - *n. registrazione* **9/3**

Asara Nicolino - Olbia (Sassari)
Via Matilde Serao, 7 - *n. registrazione* **9/4**

REGIONE SICILIA

Fazio Angelo - Palermo
Lungomare C. Colombo - *n. registrazione* **10/1**

Pellizzeri Giuseppe - Siracusa
Contrada Isola Maddalena - *n. registrazione* **10/2**

REGIONE TOSCANA

Manno Antonio - Orbetello (Grosseto)
Località Fertilia di Fonteblanda - *n. registrazione* **11/1**

REGIONE VENETO

Boscolo Sante e C. S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Via Saloni - *n. registrazione* **12/1-cr/32-1**

C.R.A.M.E. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Isola Cantieri n. 29 - *n. registrazione* **12/2-cr/32-2**

C.A.M. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via della Marittima - *n. registrazione* **12/3-cr/32-3**

C.L.A.M. S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Via Saloni n. 60 - *n. registrazione* **12/4-cr/32-4**

Soc. Cooperativa a r.l. « Coopesca » - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/5-cr/32-5**

Soc. Cooperativa a r.l. « Socialpesca » - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/6-cr/32-6**

Coop. S.r.l. « A. Ravagnan » - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/7-cr/32-7**

Coop. S.r.l. « Liberpesca » - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/8-cr/32-8**

Ranzato Varisco Giovanni S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/9-cr/32-9**

Panin Agostina - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/10-cr/32-10**

Coop. « Coalpesca » S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/11-cr/32-11**

Consorzio Peschereccio di Caorle - Caorle (Venezia)
Fondamenta della Pescheria n. 18
n. registrazione **12/12-cr/14-1**

Chezzo Giovanni e C. S.n.c. - Venezia - frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/13-cr/16-1**

Mitilpesca S.r.l. - Venezia - frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/14-cr/16-2**

Ballarin Germano - Venezia - frazione S. Pietro in Volta
Via Murazzi n. 1 - *n. registrazione* **12/15-cr/16-3**

Coop. C.A.P.A. S.r.l. - Venezia - frazione Alberoni
Via della Droma - *n. registrazione* **12/16-cr/16-4**

Loffreda Sergio - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico all'ingrosso - *n. registrazione* **12/17-cr/32-12**

Cooperativa S. Marco S.r.l. - Burano (Venezia)
Via Terranova n. 215 - *n. registrazione* **12/18-cr/16-5**

Belpesca S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/19-cr/32-13**

Cooperativa del mollusco S.r.l. - Chioggia (Venezia)
Calle S. Croce 1224 - *n. registrazione* **12/20-cr/32-14**

Monaro Giorgio - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/21-cr/32-15**

Il Canestrello S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/22-cr/36-12**

Caccari Pesca - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/23-cr/32-17**

Bellemo Alfredo - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/24-cr/32-18**

Zanco Luciano & C. S.n.c. - Jesolo (Venezia)
Via Cà Gamba 10, traversa 5 - *n. registrazione* **12/25-cr/15-1**

Soncin Remigio - Jesolo (Venezia)
Via Amba Alagi, 14 - *n. registrazione* **12/26-cr/15-2**

Capasanta S.d.f. - Chioggia (Venezia)
n. registrazione **12/27-cr/32-19**

Coop. Camel Dorso Duro 3491 - S. Pietro in Volta, S. Stefano di Portosecco (Venezia)
Strada Comunale Laguna - *n. registrazione* **12/28 cr/16-6**

Copesca Treporti - Treporti (Venezia)
Lungomare S. Felice, 22 Punta Sabbioni
n. registrazione **12/29-cr/16-7**

Consorzio ittico alto Adriatico S.n.c. - Chioggia (Venezia)
Mercato ittico - *n. registrazione* **12/30-cr/32-20**

REGIONE MOLISE

D'Abramo Nicola - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione* **13/1**

Perfetto Nicola - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione* **13/2**

Ladema mare S.n.c. di Lanzone Luciano & C. - Termoli (Campobasso)
Via del Porto n. 2 - *n. registrazione* **13/3**

Rampa Pio - Termoli (Campobasso)
Via del Porto - *n. registrazione* **13/4**

(4657)

DECRETO 12 agosto 1985.

Ricerca degli streptococchi fecali in acque di balneazione con la tecnica delle membrane filtranti: prova finale alternativa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'ECOLOGIA

Visto il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1985, n. 322, concernente norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione, in particolare l'art. 2 concernente le modalità di aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ed il relativo allegato 2 per la parte concernente la metodologia di ricerca degli streptococchi fecali;

Ritenuto di dover integrare detta metodica per una migliore tipizzazione degli streptococchi fecali con la tecnica delle membrane filtranti nella parte riguardante la prova finale;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

In alternativa alla prova finale citata nella tecnica delle membrane filtranti per la ricerca degli streptococchi fecali, di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, può essere impiegata la seguente prova finale:

« La membrana asportata con un paio di pinzette dal m-enterococcus agar dopo i due giorni previsti di incubazione, va adagiata su piastra petri contenente un terreno agarizzato a base di citrato ferrico ed esculina (EIA: Esculin Iron Agar) di cui si riporta di seguito la composizione:

esculina 0,1 g;

citrato ferrico 0,05 g;

agar 1,5 g;

acqua distillata 100 ml.

Il terreno sopra descritto, autoclavato a 121 °C per 20 minuti viene distribuito in piastre.

Le piastre vanno così incubate a 41 °C per 20 minuti in bagnomaria.

Piccole macchie nere appaiono sul retro delle membrane nelle capsule petri contenenti EIA.

Si debbono considerare come streptococchi fecali solo le colonie in grado di dare detta pigmentazione ».

Roma, addì 12 agosto 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro per l'ecologia
ZANONE

(4750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 giugno 1985 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Christine Emilie Vassilopoulou, console della Repubblica ellenica a Genova;

Gianfranco Boveri, console onorario della Repubblica democratica del Madagascar a Milano;

Hans Julius Boldt, console generale della Repubblica federale di Germania a Napoli;

Juan Angel Faraldo, console generale aggiunto della Repubblica Argentina a Genova;

Jean-Pierre Angremy, console generale della Repubblica francese a Firenze;

Hiroshi Ikeda, console generale del Giappone a Milano;

Ivor Jon Rawlinson, console del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Firenze;

Miguel Jabala Gonzales, console generale di Spagna a Milano;

Giancarlo Tomasin, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Venezia;

Boẑo Janhuba, console della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Milano;

Roberto Tarò, console onorario del Regno di Norvegia a Savona;

Glenn William Carey, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(4698)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai componenti gli organi collegiali di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1985, registro n. 10, foglio n. 223, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità di carica per i componenti degli organi collegiali di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere, dalla data del presente decreto, è aumentata del 50%.

(4723)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 è stato approvato il nuovo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

(4724)

MINISTERO DEL TESORO

N. 168

Corso dei cambi del 29 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1862,500	1862,500	1862 —	1862,500	1862,50	1862,50	1862,500	1862,500	1862,500	1862,50
Marco germanico	671,690	671,690	671,50	671,690	671,75	671,75	671,900	671,690	671,690	671,69
Franco francese	219,980	219,980	220,20	219,980	220 —	220 —	220,120	219,980	219,980	219,98
Fiorino olándese	596,550	596,550	596,50	596,550	596,50	596,50	596,500	596,550	596,550	596,55
Franco belga	33,211	33,211	33,20	33,211	33,25	33,10	33,205	33,211	33,211	33,21
Lira sterlina	2617,750	2617,750	2619 —	2617,750	2617,50	2617,60	2617,500	2617,750	2617,750	2617,75
Lira irlandese	2088,500	2088,500	2092 —	2088,500	2089 —	2088,70	2089 —	2088,500	2088,500	—
Corona danese	184,660	184,660	184,70	184,660	184,50	184,60	184,630	184,660	184,660	184,66
Dracma	14,130	14,130	14,13	14,130	—	—	14,120	14,130	14,130	—
E.C.U.	1497,600	1497,600	1498 —	1497,600	1497,40	1497,40	1497,200	1497,600	1497,600	1497,60
Dollaro canadese	1367,300	1367,300	1368 —	1367,300	1367,50	1367,60	1367,900	1367,300	1367,300	1367,30
Yen giapponese	7,863	7,863	7,86	7,863	7,86	7,80	7,865	7,863	7,863	7,86
Franco svizzero	819,300	819,300	819,50	819,300	819,50	819,55	819,900	819,300	819,300	819,30
Scellino austriaco	95,610	95,610	95,65	95,610	95,75	95,60	95,660	95,610	95,610	95,61
Corona norvegese	227,330	227,330	227,35	227,330	227,25	227,30	227,360	227,330	227,330	227,33
Corona svedese	225,470	225,470	225,50	225,470	225,50	225,45	225,400	225,470	225,470	225,47
FIM	315,400	315,400	315,50	315,400	315,50	315,05	315,500	315,400	315,400	—
Escudo portoghese	11,230	11,230	11,20	11,230	11,25	11,20	11,200	11,230	11,230	11,23
Peseta spagnola	11,435	11,435	11,435	11,435	11,50	11,40	11,437	11,435	11,435	11,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1862,500
Marco germanico	671,795
Franco francese	220,050
Fiorino olandese	596,525
Franco belga	33,208
Lira sterlina	2617,625
Lira irlandese	2088,750
Corona danese	184,645
Dracma	14,125
E.C.U.	1497,400
Dollaro canadese	1367,600
Yen giapponese	7,864
Franco svizzero	819,600
Scellino austriaco	95,635
Corona norvegese	227,345
Corona svedese	225,435
FIM	315,450
Escudo portoghese	11,215
Peseta spagnola	11,436

Media dei titoli del 29 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	51 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	93,750
» 6 % » » 1972-87	91,800
» 9 % » » 1975-90	93,625
» 9 % » » 1976-91	91,475
» 10 % » » 1977-92	91,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	101,150
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,025
» » » Ind. ENI 1-8-1988	99,750
» » » » EFIM 1-8-1988	103,650
» » » » 1- 1-1982/86	100,425
» » » » 1- 3-1982/86	100,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,550
» » » » 1- 6-1982/86	101,100
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,325
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,525
» » » » 1- 9-1982/86	101,425
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101,750
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101,950
» » » » 1- 3-1983/87	102,125
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	102 —
» » » » 1-11-1983/87	100,250
» » » » 1-12-1983/87	101,200

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,975
» » » » 1- 3-1984/88	100,725
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	100,525
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	102,850
» » » » 1- 9-1983/88	103 —
» » » » 1-10-1983/88	102,625
» » » » 1-11-1983/90	103,950
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 1- 1-1984/91	104,025
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,175
» » » » 1- 4-1984/91	102,050
» » » » 1- 5-1984/91	102,050
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	101,425
» » » » 1- 8-1984/91	101,375
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101 —
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,500
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,125
» » » 16 % 1- 1-1986	100,525
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,175
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,375
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,125
» » » » 1983/90 11,50%	107,200
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	104,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12724.XV.I in data 1° agosto 1985, gli artifici pirotecnici denominati:

FW-W504 Farfalla (sun flower large);

FW-0435 Elicottero baby (butterflies welcome spring);

FW-0434 Aereo con paracadute (plane drops parachute);

FW-T396 Elicottero (Flyng whistle Helicopter);

GW-T169 Fiore multiplo (jack in the box surprise);

W-530 Libellula (UFO),

fabbricati nella Repubblica popolare cinese sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12730.XV.I in data 2 agosto 1985, gli artifici pirotecnici denominati:

R-T008 Pioggia di stelle (Clustering bees rocket);

R-T009 Fischio e colori (searry night rocket);

0796 Sibilante con colpo (Sky rocket);

S-T249 Fiori e perle (colour pearl flower 96 shots);

GD-N2018C Torta buon anno (blossom after thundering 90 shots),

fabbricati nella Repubblica popolare cinese sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(4722)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1986-87. (Ordinanza ministeriale 31 luglio 1985).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Veduta la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Ordina:

Art. 1.
Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1986-87, tenuto conto dei criteri di seguito precisati, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate improrogabilmente entro il 10 ottobre 1985 al provveditore agli studi competente per territorio. Le domande dovranno essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore da essi delegato.

In considerazione della necessità di contenere la spesa entro i limiti ristretti imposti dalla situazione di bilancio e in previsione della riforma della scuola secondaria superiore, potranno essere prese in esame soltanto domande relative a sdoppiamenti o enucleazioni di scuole o istituti con popolazione scolastica particolarmente numerosa nonché a istituzioni di sezioni staccate di scuole magistrali. Saranno, altresì, esaminate richieste di autonomia di sezioni staccate o sedi cordinate con elevata popolazione scolastica dipendenti da scuole o istituti ubicati in sedi molto distanti o particolarmente affollati.

Saranno anche esaminate le domande di nuove specializzazioni ed indirizzi specializzati negli istituti tecnici e di nuove sezioni di qualifica negli istituti professionali, richieste secondo le modalità e i tempi stabiliti con la presente ordinanza ministeriale, purché compatibili con le linee fissate nel disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore; con eguale procedura verranno esaminate le domande relative all'istituzione di nuovi corsi serali e le domande di istituzione del triennio conclusivo nelle sezioni staccate nelle quali funzioni solamente il biennio iniziale.

Potranno, inoltre, essere prese in considerazione eventuali richieste di sezioni staccate e di sedi coordinate in relazione a particolari e documentate situazioni locali di necessità ed urgenza.

Art. 2.
Documentazione

A ciascuna domanda, ivi comprese le domande di istituzione di nuove specializzazioni in istituti già esistenti, devono essere allegati e, se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine medesimo del 10 ottobre 1985, i seguenti documenti:

1) copia della deliberazione consiliare dell'ente, relativa alla assunzione degli oneri previsti dalla legge in particolare per quanto riguarda il personale non docente a proprio carico già sottoposta al controllo dei competenti organi a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, esecutiva secondo le citate disposizioni;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola per cui vengono chiesti lo sdoppiamento o l'enucleazione o l'autonomia o la nuova specializzazione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente punto 2);

4) certificato di staticità dell'immobile proposto e il certificato di conformità alle norme di prevenzione incendi o il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Art. 3.
Riferimento a domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

Non è consentito il riferimento alle domande e alle documentazioni già presentate negli anni precedenti.

Non sono prese in considerazione le domande la cui documentazione risulti incompleta o formalmente irregolare.

Nel caso di richiesta di nuove istituzioni di licei artistici, conservatori di musica e accademie di belle arti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2, dovrà essere partecipata la disponibilità dell'amministrazione competente a stipulare una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione concernente gli impegni per la messa a disposizione dei locali, che devono risultare specificamente idonei in relazione alle particolari esigenze delle istituzioni predette.

Art. 4.
Disposizioni per i provveditori agli studi - Proposte dei consigli scolastici distrettuali - Pareri dei consigli scolastici provinciali - Pareri delle regioni

Il provveditore agli studi redige il piano delle nuove istituzioni secondo le richieste pervenute, distinto per settori di scuole tenendo conto anche delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali, predispone un progetto riassuntivo delle priorità e li sottopone, per il parere, al consiglio scolastico provinciale.

Il provveditore agli studi entro il 9 novembre 1985 trasmette al sovrintendente scolastico regionale o interregionale il piano delle istituzioni e il progetto riassuntivo delle priorità corredati dal parere del consiglio scolastico provinciale, dalla proposta eventualmente formulata dai consigli scolastici distrettuali, integrato dalle eventuali proprie osservazioni, nonché da

singole schede conformi al modello annesso alla presente ordinanza. Tali schede dovranno essere scrupolosamente compilate dai competenti uffici in ogni singola parte.

Il provveditore agli studi trasmette, altresì, in pari data, alle competenti direzioni generali del Ministero le richieste di cui al penultimo comma dell'art. 1, in considerazione della necessità di disporre degli elementi relativi alle domande in tempo utile per consentirne un esame anticipato rispetto alle altre richieste; tale anticipazione si rende necessaria ai fini della conoscenza della situazione reale dell'istituto, riferita all'anno scolastico 1986-87 per le operazioni di preiscrizione. Lo stesso provveditore agli studi comunica, inoltre, agli uffici del Ministero interessati l'eventuale assenza di richieste di nuove istituzioni.

Il sovrintendente scolastico riunisce i singoli piani provinciali in unico piano regionale diviso per settori di scuole e lo trasmette, tramite il commissario del Governo, alla regione entro il 25 novembre 1985.

Entro lo stesso termine il sovrintendente scolastico trasmette corredato del proprio analitico parere, alle direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero le domande con le relative documentazioni, le schede di cui al secondo comma nonché copia dei piani provinciali e regionali e copia del parere dei rispettivi consigli scolastici provinciali.

La regione, esaminati gli atti ricevuti, provvede ad esprimere il parere sull'ordine di priorità delle richieste in relazione ai fini delle proprie attività di programmazione regionale; quindi restituisce gli atti al sovrintendente scolastico entro il 31 dicembre 1985.

Per gli istituti professionali di Stato nelle regioni a statuto ordinario, l'indicazione dell'ordine di priorità espresso dalla regione è vincolante ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 5.
Soppressioni - Fusioni - Modificazioni

Il piano di cui all'articolo precedente deve contenere anche le proposte di soppressione di tutte quelle istituzioni che presentino considerevoli riduzioni del numero degli alunni, in particolare delle classi iniziali, e non diano, pertanto, affidamento per un graduale sviluppo.

In detto piano, devono, parimenti, essere contenute le proposte di fusione di istituti di modeste dimensioni o di sedi staccate in relazione alla distanza intercorrente con la sede centrale, nonché le proposte di modificazione dell'aggregazione di sezioni staccate e di sedi coordinate.

Per quanto riguarda in particolare le scuole medie, eventuali proposte di soppressione devono comunque garantire la possibilità di frequenza in altra scuola degli alunni, trattandosi di scuola dell'obbligo.

Le proposte di cui sopra possono essere formulate direttamente dai provveditori agli studi anche in assenza di iniziative da parte degli enti di cui al precedente art. 1.

Art. 6.
Disposizione finale

Il sovrintendente scolastico regionale o interregionale, non appena ricevuto il parere della regione, lo trasmette alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero unitamente agli atti ancora in suo possesso.

Nello stesso tempo dà comunicazione ai provveditori agli studi del parere espresso dalla regione.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

PROPOSTE DI NUOVE ISTITUZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 1986-87

	Istituzione proposta	Documentazione allegata (1)	Parere motivato del provveditore (con particolare riguardo all'idoneità dei locali)	Numero alunni per classi (4) (5)
Comune		1) Domanda ☐		
Denominazione		2) Deliberazione di assunzione degli oneri ☐		
Abitanti del comune		3) Pianta dei locali ☐		
Abitanti del distretto		4) Certificato sanitario ☐		
Scuole secondarie esistenti nel comune (2)				
Scuole secondarie esistenti nel distretto (2)				
Alunni frequentanti la terza media nell'anno scolastico 1983-84 n.				
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)				
Alunni frequentanti la quinta elementare nella zona di afflusso nell'anno scolastico 1985-86 (3)				

(1) Indicare, cancellando con la croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(2) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio. Nel caso di domanda riferita a scuola media indicare soltanto le scuole medie.

(3) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie.

(4) Da compilare in caso di richiesta di sdoppiamento, enucleazione o autonomia.

(5) Per le richieste di autonomia di sezioni staccate indicare anche il numero delle classi e degli alunni della sede centrale.

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
9877	Hydroclean	Contactasol	9- 4-1985
10070	Aghi cannula Wallace	Tecnosan	29- 5-1985
10076	Cateteri intravenosi in Teflon-Flexihub	Tecnosan	29- 5-1985
10282	Stop Pharmaflor spirali zanzarifughe	Zobele	13- 4-1985
10436	Aspisteril	Aspica	6- 6-1985
11009	Eutrical trattam. antibatterico bioattivatore	Farmacosmici	22- 2-1985
11039	Aspiratt	Aspica	13- 4-1985
11260	Ultracide	Lizoofar	7- 1-1985
11799	Pool Chlorine	Culligan	22- 2-1985
11856	Amend 50	Visplant Chimiren	29- 5-1985
11956	Cannule per tracheotomia e laringectomia in plastica speciale	Movi	22- 4-1985
12009	Lakalut Aktiv crema dentifr.	Guidotti	7- 1-1985
12083	Cuprotan	Visplant Chimiren	13- 4-1985
12084	Green cap	Visplant Chimiren	13- 4-1985
12094	Beneflor	Visplant Chimiren	29- 5-1985
12251	Cateteri monouso drenaggio ferite	Lorenzatto	29- 5-1985
12651	Oxigel 5%	Essex	6- 6-1985
12690	Seatox M	Siapa	22- 2-1985
12702	Gardona KD	Shell Italia	22- 4-1985
12704	Steridrolo baby	Molteni	13- 4-1985
12706	Lepit Schering	Schering	18- 1-1985
12749	Floriman 40	Vispolant Chimiren	9- 4-1985
12755	Aseptammon	Deterchimica italiana	16- 3-1985
12880	Protesi acustica Star 33 AO	Audiotronics	22- 2-1985
12881	Protesi acustica Star 55 AO ES	Audiotronics	22- 2-1985
12882	Star 66F - AGC - I	Audiotronics	22- 2-1985
12883	Protesi acustica Star 66F - H	Audiotronics	22- 2-1985
12884	Protesi acustica Star 66F - D	Audiotronics	22- 2-1985
12910	Seatotal	Siapa	24- 6-1985
12911	Seagard	Siapa	24- 6-1985
12930	Sim	Cofarm	24- 6-1985
12959	Kolidrotox	Kollant	5- 2-1985
12970	Neo Foractil spray	Formenti	3- 5-1985
12986	K-Othrine flow fiori	Roussel Hoechst Agrovet	18- 1-1985
12987	K-Othrine polvere fiori	Roussel Hoechst Agrovet	18- 1-1985
12988	K-Othrine polvere	Roussel Hoechst Agrovet	18- 1-1985
12989	K-Othrine CE 1,5 fiori	Roussel Hoechst Agrovet	18- 1-1985
12990	K-Othrine CE 2,5 fiori	Roussel Hoechst Agrovet	18- 1-1985
12997	Glutacid	Essex	6- 6-1985
13008	Oxigel 3 %	Essex	6- 6-1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13009	Oxigel 10 %	Essex	6- 6-1985
13017	Escort Gatti	Rinaldo Franco	22- 2-1985
13021	Gemon	Fea	5- 2-1985
13032	Capsulina Siemens	Amplifon	7- 1-1985
13033	Selectra PP 6	Amplifon	7- 1-1985
13035	Selectra S PP 6	Amplifon	7- 1-1985
13036	Readigal	Fatro	6- 6-1985
13044	Nefis	Farmoplant	13- 4-1985
13046	Ratolin F.F.	Field Farm	9- 4-1985
13047	Siringa megaplast	Megaplast ST	23- 3-1985
13048	Maschere per ossigeno	Bard	15- 3-1985
13049	Accurox	Bard	7- 1-1985
13050	Maschere per ossigeno con tubo	Bard	7- 1-1985
13051	Catetere ad elettrodo in noven dacron	Bard	7- 1-1985
13052	Elettrodi in woven dacron	Bard	7 1-1985
13063	Loxil lozione antiparassitaria	BBG	18- 1-1985
13064	Loxil shampoo antiparassitario	BBG	18- 1-1985
13069	Raid super mosche e zanzare	Johnson Wax	11- 6-1985
13077	Hemocath	Valeggia	24- 6-1985
13079	Monols - Disp. infus. venosa	Monols	17- 5-1985
13090	Set priming Sarns	3M Italia	14- 6-1985
13098	Rondo collare antip. contro pulci e zecche del cane	Fatro	22- 4-1985
13108	Dialaid	Inphardial	17- 5-1985
13158	Formula strisciantí	Ici Solplant	9- 3-1985
13160	Retata	Ici Solplant	9- 3-1985
13167	Dr. Schef - collare insetticida per cani di grande taglia	Royal canin Italia	18- 1-1985
13168	Dr. Schef - collare insetticida per gatti	Royal canin Italia	18- 1-1985
13169	Dr. Schef - collare insetticida per cani	Royal canin Italia	18- 1-1985
13173	Catetere ritorno venoso 51 fr	3M Italia	24- 6-1985
13177	Connettore per sonda temperatura sarns	3M Italia	14- 6-1985
13179	Cannula arco-aortica per flussi elevati Sarns	3M Italia	11- 6-1985
13180	Cannula flessibile arco-aortico 24 fr - Sarns	3M Italia	11- 6-1985
13181	Finevolo	Ici Solplant	9- 3-1985
13193	Entom fazzolettini	Dinacren	7- 1-1985
13195	Mibitex teat dip	Fatro	13- 4-1985
13196	Setty collare antip. per cani speciale zecche	Fatro	13- 4-1985
13200	Cymina	Colkim	12- 2-1985
13203	Dispositivo perfusione della succlavia	Valeggia	24- 6-1985
13205	Transfer	Plastimedical	5- 2-1985
13206	Neo-desogen	Ciba Geigy	14- 6-1985
13207	PS 023308	Gambro Soxil	6- 5-1985
13210	PS 022571	Gambro Soxil	6- 5-1985
13211	PS 023510	Gambro Soxil	6- 5-1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13213	PS 023522	Gambro Soxil	6- 5-1985
13214	PS 025910	Gambro Soxil	6- 5-1985
13215	PS 025920	Gambro Soxil	6- 5-1985
13216	PA 025940	Gambro Soxil	17- 5-1985
13219	PS 023521	Gambro Soxil	6- 5-1985
13222	PS 023802	Gambro Soxil	6- 5-1985
13225	PS 023801	Gambro Soxil	6- 5-1985
13226	PS 023611	Gambro Soxil	6- 5-1985
13232	L 1	Amplifon	1- 4-1985
13235	SU 330 Sanitizer	Unil IT	9- 4-1985
13236	Lanirat	Ciba Geigy	7- 1-1985
13242	Dispositivo perfus. giugulare	Valeggia	24- 6-1985
13243	Gutazur	Savoma	22- 2-1985
13244	Lacrifilm	Allergan	16- 3-1985
13257	Cannula per drenaggio cardio-vascolare	Sorin biomedica	7- 1-1985
13258	Intersept filtro arterioso	Ethicon	11- 6-1985
13259	Set per infus. intraven. IV1A02	Amplimedical	13- 4-1985
13260	Sistema controllo infusione mod. DFS-1 flushflo	Sorin biomedica	7- 1-1985
13263	Intersept cardiotomo	Ethicon	11- 6-1985
13264	Supercath SP700-SP900-SP902	Sorin biomedica	18- 1-1985
13265	Sistema di monitoraggio	Sorin biomedica	13- 4-1985
13266	Cella di misura ottica OTC	Sorin biomedica	7- 1-1985
13267	Set infusione	Sorin biomedica	16- 3-1985
13268	Plasmex PF 20	Sorin biomedica	18- 1-1985
13269	Cannule per circolaz. extracorp.	Bard	7- 1-1985
13270	Cannule circolazione extracorporea Rin	Bard	7- 1-1985
13271	Iodofen	International Chemical Co.	13- 4-1985
13272	Adattatore perfusione arteriosa	Danieli	7- 1-1985
13275	Seroclorina	Serono O.T.C.	13- 4-1985
13277	Tubo drenaggio a T silastic	Lepetit	23- 3-1985
13278	Tubo drenaggio easy view	Lepetit	6- 5-1985
13279	Drenosept	Lepetit	22- 2-1985
13280	Jodocin	Henkel italiana	6- 6-1985
13283	Mod. AD 426 L	Philips	9- 4-1985
13284	Mod. AD 448	Philips	9- 4-1985
13285	Mod. AD 446	Philips	9- 4-1985
13288	Nurelle 28 E.C.	Bianchedi	18- 1-1985
13289	Reldacy E.C.	Bianchedi	18- 1-1985
13302	Germicid V	Industrialchimica	7- 1-1985
13303	G 3 + T	Amplifon	1- 4-1985
13304	Fenocid VB	Industrialchimica	7- 1-1985
13307	Pybutrin C5	Industrialchimica	7- 1-1985
13309	Killer Mat	Industrialchimica	7- 1-1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13310	Pybutrin C 10	Industrialchimica	7- 1-1985
13311	Pybutrin C 15	Industrialchimica	7- 1-1985
13314	Transdrop	Organizzazione GF	24- 6-1985
13315	Transclean	Organizzazione GF	24- 6-1985
13323	Salquat 50	I.N.D.I.A.	7- 1-1985
13327	Mufac stick	Kemio	22- 4-1985
13328	Mufac esca	Kemio	22- 4-1985
13329	Percitox 25	I.N.D.I.A.	7- 1-1985
13330	Rodexmide	I.N.D.I.A.	7- 1-1985
13331	Plef Tablet	I.N.D.I.A.	18- 1-1985
13332	Sectol PB 20	I.N.D.I.A.	7- 1-1985
13333	Neo-Mentadent	Unil-IT	6- 5-1985
13341	Octilia bagno oculare	S.I.F.I.	18- 1-1985
13342	Lacrisifi	S.I.F.I.	18- 1-1985
13344	Catetere ritorno venoso con filo acciaio 40FR - 32FR	3M Italia	24- 6-1985
13345	Catetere ritorno venoso con filo acciaio	3M Italia	24- 6-1985
13346	Cannula arco aortico Sarns	3M Italia	11- 6-1985
13347	Catetere ritorno venoso 51FR - 36 FR	3M Italia	24- 6-1985
13348	Cannula arteriosa flessib. Sarns	3M Italia	11- 6-1985
13349	Catetere di ritorno venoso	3M Italia	24- 6-1985
13350	Pynamin forte Mat 120	Sumitomo	16- 3-1985
13354	Ratocid	Leica	13- 4-1985
13355	Neodust	Leica	9- 3-1985
13359	Erlen spray	Teknofarma	13- 4-1985
13363	K-Othrine CE 2,5	Roussel Hoechst Agrovet	14- 6-1985
13368	Ridomil blu Fiori	Ciba-Geigy	11- 6-1985
13369	Fleboset volumetrico 50	Sis-Ter	16- 3-1985
13376	OCS Eco	Betagamma	13- 4-1985
13377	Ridomil MZ fiori	Ciba-Geigy	11- 6-1985
13379	C-C 2520	Cilag	29- 5-1985
13381	Betazen	Ital-Agro	11- 6-1985
13383	Ridomil 5G fiori	Ciba-Geigy	11- 6-1985
13387	Racumin D	Bayer Italia	29- 5-1985
13390	Ridomil Combi fiori	Ciba-Geigy	6- 6-1985
13402	Sebacil soluzione al 50%	Bayer Italia	18- 4-1985
13404	Spring - Aire	Mantek	1- 4-1985
13405	Sanitrate	Mantek	1- 4-1985
13406	Cannula arteriosa monouso con floswitch	Movi	25- 2-1985
13407	Tubo per tracheotomia	Seda	7- 1-1985
13408	Prolunga flessibile per monitoraggio	Movi	25- 2-1985
13409	Cannula per succlavia o per giugulare Secalon	Movi	25- 2-1985
13410	Trocar catheter drenaggio toracico con tre quarti metallico	Danieli	9- 3-1985
13411	Tubi endotracheali Sheridan	Medas	22- 2-1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13412	Catetere per ventricolo sinistro a doppia via	Danieli	9- 3-1985
13413	Kit infusioni venose	Danieli	9- 3-1985
13414	Plume	Hospal	5- 2-1985
13415	Catetere ventricolo sinistro inserto metall. malleabile . .	Danieli	23- 3-1985
13416	Curesis	Ravasini	22- 2-1985
13417	Catetere vena cava	Danieli	9- 3-1985
13418	Inpharven	Inpharplast	15- 3-1985
13419	Toracic catheter dritto e ang.	Danieli	9- 3-1985
13420	Tourniquet per vasi	Danieli	9- 3-1985
13421	Inpharven int	Inpharplast	13- 4-1985
13422	Catetere ombelicale	Danieli	9- 3-1985
13423	Blattoxur E.C.	Bianchedi	13- 4-1985
13425	Filtro arterioso AF106-AF540-AF1040	Sorin biomedica	16- 3-1985
13426	Shun aneurisma aortico	Sanieli	9- 3-1985
13427	Pikiller	Chemical Z.C. italiana	12- 2-1985
13431	Multiuso spray	Chemical Z.C. italiana	25- 2-1985
13432	Stille cannula per vena succlavia a tre vie	Sa.Re.	16- 3-1985
13433	Stille cannula per vena succlavia ad una via	Sa.Re.	16- 3-1985
13439	Formula Alati	Ici-Solplant	9- 3-1985
13441	Iodoril disinf. cutaneo	MC	16- 3-1985
13442	Septicon Lensept	Alcon	19- 2-1985
13445	Filtro arterioso William Harvey	C. Bard	22- 4-1985
13446	Linee circolazione extracorporea William Harvey	C. Bard	22- 4-1985
13449	Prolunghe	Cremascoli	12- 2-1985
13450	Prolunghe con rubinetto	Cremascoli	12- 2-1985
13451	Accu-flo.	Cremascoli	12- 2-1985
13452	Set di pressione arteriosa	Cremascoli	12- 2-1985
13453	Citroen alcolico	Iketon	12- 2-1985
13454	Stille cannula da infusione rubinetto a tre vie	Sa.Re.	16- 3-1985
13455	Stille cannula infusione con valvola per iniezioni	Sa.Re.	13- 4-1985
13456	Filtral hemofiltro	Hospal	24- 6-1985
13457	Pentadeflusol	Pentaferte	12- 2-1985
13458	Pentaven	Pentaferte	12- 2-1985
13459	Hemoconcentrator	Dideco	9- 3-1985
13460	Microbore-extension set T	Abbott	25- 2-1985
13461	Linee monitoraggio pressione Cobe	Medas	12- 2-1985
13462	Sistema port-a-cath	Eurospital Pharma	25- 2-1985
13464	Germoform casa	Chemical Z.C. italiana	25- 2-1985
13465	Aspiratori Yankauer	Don Baxter	9- 3-1985
13467	Guide teflonate Argon	Medas	7- 3-1985
13468	Cardiotomo reservoir	Medas	12- 2-1985
13469	Pedifen aerosol	Wellcome Italia	9- 3-1985
13470	Protesi vascolare per trapianti Hancock-extracorporeal . .	Ethicon	24- 6-1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13471	Emofiltro SH 40042 SM 40043	Sorin biomedica	13- 4-1985
13473	Spirale zanzarifuga Spira	Zobele	25- 2-1985
13475	Piastrina zanzarifuga Bengal plus	Zobele	25- 2-1985
13476	T10 disinfettante indolore	MC	9- 4-1985
13477	Ciderman	MC	9- 4-1985
13478	T10 sapone chirurgico	MC	16- 3-1985
13479	Badermat sapone doccia	MC	13- 4-1985
13480	Asporin 2	MC	27- 5-1985
13481	T10 lozione	MC	9- 4-1985
13482	T10 sapone doccia	MC	16- 3-1985
13483	T10 tintura	MC	9- 4-1985
13484	Iodoril sapone chirurgico	MC	9- 4-1985
13485	Visan tintura	MC	16- 3-1985
13486	Asporin 0.2	MC	27- 5-1985
13487	Visan strumenti	MC	16- 3-1985
13488	Sterol	MC	9- 4-1985
13489	T10 strumenti	MC	9- 4-1985
13490	Taytrin	Tandoi	1- 4-1985
13491	Tiutol KF	Braun	22- 4-1985
13492	Helix I	Braun	22- 4-1985
13493	Helipur	Braun	29- 4-1985
13494	Peggy collare antizecche antipulci per cani	Arkofarm	13- 4-1985
13495	Cedril strumenti	MC	13- 4-1985
13496	Eusteral formio casa	Gaviol	1- 4-1985
13497	Isocid concentrato	MC	13- 4-1985
13498	Cedril	MC	13- 4-1985
13499	Handipak Sani	Diversey	11- 6-1985
13501	Superfaust 80	Superiride	1- 4-1985
13502	K-O topicida	Defor italiana	9- 3-1985
13503	Oxysept 1 e 2	Allergan	25- 2-1985
13505	Collare antiparassitario Almo cane	Arkofarm	13- 4-1985
13506	Collare antiparassitario Almo gatto	Arkofarm	18- 4-1985
13514	Superfaust 85	Superiride	1- 4-1985
13515	Titmus H 202	Titmus	9- 4-1985
13516	Titmus H 202 forte	Titmus	9- 4-1985
13517	Merak 18 C	Diversey	11- 6-1985
13518	Parasan IC	Diversey	11- 6-1985
13519	E 32 S	Oticon Italia	16- 3-1985
13520	E 31 V	Oticon Italia	9- 4-1985
13521	E 32 U	Oticon Italia	9- 4-1985
13522	E 30 V	Oticon Italia	16- 3-1985
13523	Cymina ultra	Colkim	16- 3-1985
13525	Danavox mod. 123-3 AGC I	Centro acustico sordità	13- 4-1985

Numero di registrazione	Denominazione	Ditta	Data di registrazione
13526	Danavox mod. 125-1 PP AGC I	Centro acustico sordità	13- 4-1985
13531	Chimiform greggio	Chimifarm	11- 6-1985
13532	Formula 116	Stanhome	11- 6-1985
13535	Surchlor 60/gr.	CDF Chimie Italia	13- 4-1985
13536	Surchlor 90	CDF Chimie Italia	13- 4-1985
13537	Surchlor 90/200	CDF Chimie Italia	13- 4-1985
13539	Hydropol	Hydron Italia	27- 5-1985
13540	Ratkat	Industrialchimica	22- 4-1985
13541	Min 50	Industrialchimica	22- 4-1985
13543	Mindi	Industrialchimica	22- 4-1985
13544	Mini primo PP2	Amplifon	6- 6-1985
13545	Jodocid V	Industrialchimica	22- 4-1985
13549	Lenixil	Eurospital Pharma	24- 6-1985
13550	Duracare	Allergan	24- 6-1985
13553	Preventage collare antiparassitario per cani e gatti	Technolab	14- 6-1985
13576	Set per infusione endovenosa Valfix	Seda	6- 5-1985
13579	Bottone per accesso vascolare Diatap	Sorin biomedica	24- 6-1985
13581	Cresodyn	I.N.D.I.A.	24- 6-1985
13582	Rodexion	I N.D.I.A.	24- 6-1985
13583	Sintrade	I.N.D.I.A.	24- 6-1985
13586	Isomix	Leica	13- 4-1985
13591	per Oxy-Iom	Iom	24- 6-1985
13592	Rigicream	Iom	24- 6-1985
13593	Novoclean	Iom	24- 6-1985
13595	Valvole cardiace aort. e mitral.	Aschi	12- 6-1985
13606	Alfacron 5 WP	Ciba-Geigy	21- 6-1985
13610	Alfacron 10 WP	Ciba-Geigy	21- 6-1985

(4227)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1985 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro « Alla memoria »

Maggiore C.A. Fortunato Salvatore, nato a Casarano (Lecce) il 24 settembre 1946. — Comandante di battaglione, informato che un dipendente militare di leva, armato di fucile, si era allontanato dalla caserma e, in evidente stato di agitazione, minacciava di strage gli avventori di un esercizio pubblico, si portava immediatamente nel locale in cui il militare teneva i presenti sotto la minaccia dell'arma in dotazione. Intuita la drammaticità della situazione, vista vana ogni opera di persuasione, dopo aver sollecitato l'allontanamento dei presenti tentava, con generoso impulso, di disarmare il forsennato il quale, ormai in preda a follia omicida, colpiva a morte l'ufficiale. Nobilissima figura di comandante, fulgido esempio di elette virtù militari, altissimo senso di responsabilità, di generoso sprezzo del pericolo e del sacrificio della propria vita. — Ponte S. Pietro (Bergamo), 21 novembre 1984.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia di bronzo

Corpo di amministrazione dell'Esercito. — In occasione del terremoto che il 23 novembre 1980 ha colpito le regioni Campania e Basilicata, il Corpo di amministrazione interveniva tempestivamente con sessantotto ufficiali, settantotto sottufficiali, quattordici allievi ufficiali di complemento e centoventuno allievi specializzati facenti parte della scuola militare di commissariato ed amministrazione di Maddaloni e delle varie unità inviate nelle zone terremotate fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alle popolazioni colpite dalla disastrosa calamità. In condizioni di oggettivo pericolo per le estese distruzioni e le incombenti possibilità di crolli, operava con il proprio personale dando prova di altissimo spirito di sacrificio e profondo senso di solidarietà umana nel somministrare i primi aiuti ed infondeva in tal modo fiducia e conforto ai sinistrati duramente colpiti nei beni e negli affetti. Interveniva, inoltre, per salvare vite umane rimaste sepolte dalle macerie, recuperare salme e provvedere alla loro inumazione, rimuovere macerie per riattivare i più importanti ed urgenti servizi di urbanizzazione. Terminata l'esigenza iniziale, il Corpo di amministrazione ha continuato a

prestare con massima disponibilità e professionalità una efficace partecipazione ed un valido supporto sia nelle attività di normalizzazione del dopo sisma sia nel recupero e approntamento dei mezzi da impiegare in occasione di eventuali futuri eventi calamitosi. L'elevata compattezza morale, l'efficienza operativa, l'altissimo senso del dovere ed il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal personale del Corpo di amministrazione nella vasta zona di operazione, riscuotevano ampi riconscimenti dalle autorità locali, ammirazione e riconoscenza dalle popolazioni soccorse, conferendo rinnovato lustro e prestigio alla istituzione, al Corpo medesimo ed alla sua bandiera. — Province della Campania e Basilicata, 23 novembre 1980-10 gennaio 1985.

(4763)

Annullamento di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1985, registro n. 23 Difesa, foglio n. 102, al sig. Riccio Alberto, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 1° febbraio 1908 ex vice brigadiere ora soldato di fanteria in congedo del distretto militare di Napoli, sono annullate con effetto 22 novembre 1984 la concessione della medaglia di bronzo al valor militare di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, pubblicato nel B.U. 1934, disp. 15ª, pag. 791 e le distinzioni onorifiche.

(4624)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edile casoriana», in Casoria

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della Società cooperativa edilizia «Edile casoriana» in Casoria (Napoli), sono prorogati sino a tutto il trimestre successivo alla data del predetto decreto.

(4623)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione al programma stralcio per gli itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno. (Deliberazione 10 luglio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione in data 13 maggio 1982, con la quale è stato approvato l'inserimento, tra i progetti speciali previsti dal programma quinquennale per il Mezzogiorno 1976-80, del progetto per gli itinerari turistico-culturali del Mezzogiorno ed è stato autorizzato l'avvio di un programma stralcio per interventi urgenti di competenza statale e regionale;

Vista la propria deliberazione in data 22 dicembre 1982, con la quale è stato approvato il predetto programma stralcio che prevede, tra l'altro, la istituzione di un fondo di 13 miliardi di lire, a titolo non oneroso, presso la INSUD, per la realizzazione di grandi complessi ricettivi in aree di particolare importanza turistico-culturale che ne siano sensibilmente carenti, nonché l'assegnazione alla cessata Cassa per il Mezzogiorno di 30 miliardi di lire per la realizzazione di grandi infrastrutture di pubblico interesse e 15 miliardi per la istituzione, presso la INSUD, di un fondo a titolo non oneroso ai fini della realizzazione di approdi turistici;

Considerato che, in attuazione della predetta delibera, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha approvato, in data 25 febbraio 1982, il programma esecutivo del settore grandi complessi ricettivi, che prevede la realizzazione di tre complessi da realizzarsi da società partecipate della INSUD;

Considerato che si rende necessario provvedere all'aggiornamento di alcune previsioni di spesa, in ragione dell'incrementato costo degli investimenti per la realizzazione di grandi complessi ricettivi e per cui è necessario provvedere ad una integrazione di 15 miliardi di lire dell'assegnazione finanziaria originaria;

Considerato che la utilizzazione del fondo a titolo non oneroso di 13 miliardi di lire, istituito presso l'INSUD, dovrebbe avvenire mediante anticipazioni infruttifere a favore delle società partecipate che realizzeranno gli investimenti;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

a) di autorizzare la trasformazione degli incentivi in favore delle tre società partecipate INSUD, promotrici della realizzazione dei grandi complessi ricettivi, in contributi in conto capitale, da concedersi, sino alla misura massima del 40% delle spese riconosciute ammissibili, dalla gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, su proposta della INSUD;

b) di autorizzare lo storno della somma di lire 15 miliardi dallo stanziamento di lire 30 miliardi, assegnato alle «grandi infrastrutture», ai sensi del punto B/1, lettera *b*), della propria delibera 22 dicembre 1982, in favore dello stanziamento assegnato per la realizzazione dei «grandi complessi ricettivi», ai sensi del punto B/1, lettera *c*), della stessa delibera.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4275)

Proroga del termine di cui al punto 3, ottavo comma, della deliberazione 25 ottobre 1984 relativa al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno. (Deliberazione 10 luglio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Vista la propria delibera in data 27 febbraio 1981, con la quale è stata approvata la prima fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera in data 16 dicembre 1981, con la quale è stato approvato il programma integrativo speciale di metanizzazione delle regioni Campania e Basilicata, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera in data 25 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1984, n. 317, con la quale è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto il punto 3 della delibera da ultimo citata, nel quale, sono previsti criteri e procedure per la costituzione dei bacini di utenza a gestione unitaria tra i comuni;

Visto, in particolare, l'ottavo comma dello stesso punto 3 citato, nel quale è previsto che le domande dei comuni o loro consorzi per la costituzione dei bacini di utenza dovranno essere presentate alle regioni interessate, le quali provvederanno ad inoltrare contemporaneamente tutte le domande relative ad ogni singolo bacino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e agli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro nove mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE del 25 ottobre 1984;

Considerato che tale termine scadrà il 17 agosto prossimo venturo;

Ritenuta la necessità di accordare una proroga di mesi quattro, a causa delle difficoltà in cui versano le amministrazioni comunali e regionali, anche in relazione allo scioglimento degli organi deliberativi a seguito delle recenti elezioni amministrative;

Sentita, al riguardo, la commissione di cui al punto 5 della delibera CIPE del 25 ottobre 1984, la quale ha espresso, nella seduta del 25 giugno 1985, il proprio favorevole avviso;

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Il termine di cui al punto 3, ottavo comma, della delibera del CIPE in data 25 ottobre 1984 è prorogato di mesi quattro, a decorrere dal 17 agosto 1985.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il presidente delegato: ROMITA

(4276)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 23 luglio 1985 ha assunto la delibera appresso riportata e concernente l'iscrizione all'albo assuntori dell'A.I.M.A. degli organismi associativi ed imprese individuali, secondo le specifiche categorie merceologiche.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 della *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio, previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/82, espresso dal comitato consultivo nazionale, nelle sedute del 14 febbraio e 29 marzo 1985, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali, su parere conforme del nominato organo consultivo, sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 23 luglio 1985;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	312	Olii	A.R.P.O. - Associazione reggina produttori olio di oliva - Via Cardinale Tripepi, 7 - Reggio Calabria	Q.li 28.300	Calabria	Gioia Tauro (Reggio Calabria)	Q.li 28.000

(4277)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 6 agosto 1985, n. **243**.
Ristrutturazione dei circoli didattici.

Ai provveditori agli studi

Com'è noto alle SS.LL., con C.M. n. 245 del 7 agosto 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 3 settembre 1984, furono date disposizioni circa l'adeguamento dei circoli didattici per il biennio 1985-86-1986-87, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595.

Il prossimo anno scolastico 1986-87 rappresenta, pertanto, un anno intermedio tra un adeguamento e l'altro e, quindi, non può consentire movimenti di rilievo nella struttura dei circoli.

Ciò nonostante, qualora sia emersa l'esigenza di effettuare lo stesso delle modifiche, indispensabili nell'ambito dei circoli didattici esistenti, esse dovranno essere proposte entro il 10 ottobre 1985, con l'osservanza della circolare diramata l'anno scorso.

Naturalmente, per quelle province ove nel decorso anno la ristrutturazione dei circoli è stata rinviata, a seguito di particolari problemi insorti in sede locale, i provveditori agli studi interessati potranno riproporre i piani, dopo averli ovviamente riconsiderati e sottoposti all'esame ed al parere di tutti gli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Entro lo stesso termine del 10 ottobre 1985 dovranno essere fatte le comunicazioni negative.

Il Ministro: FALCUCCI

(4678)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centotrenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centotrenta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:

a) concorso per centodieci posti, riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data del 31 dicembre 1985 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età, di cui ottantacinque posti riservati agli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale prevista dall'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

b) concorso per venti posti, riservato ai marescialli in servizio permanente delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ai sergenti maggiori in servizio permanente delle stesse Armi che alla data del 31 dicembre 1985 non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Nel concorso di cui alla lettera *a*) del precedente comma i posti eventualmente non ricoperti dagli ufficiali vincolati alla ferma biennale saranno devoluti agli altri ufficiali idonei.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni non si cumulano con i limiti massimi di età sopra indicati.

Tutti i concorrenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali ed avere statura non inferiore a m 1,63.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a*) devono avere ultimato alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti al concorso di cui alla lettera *b*) devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

Esse dovranno essere redatte su carta bollata e indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

grado, arma, cognome, nome, distretto o reparto di appartenenza;

data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

lo stato civile;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali pendenti a loro carico.

La dichiarazione va comunque resa anche se negativa;

il titolo di studio;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente nel modo più celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento).

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione dipendente da inesatta o incompleta comunicazione del recapito da parte dell'aspirante o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici;

l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'indicazione della data di decorrenza della ferma;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici di cui all'art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante il titolo di studio conseguito con la votazione riportata nelle singole

materie, nonché tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in servizio permanente.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiate presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando di regione militare nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza, nel giorno che sara comunicato dal comando di regione militare stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

I concorrenti che entro il 20 gennaio 1986 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita dovranno segnalarlo, entro il giorno successivo, al reparto o ente presso cui prestano servizio o, se in congedo, a mezzo telegramma al distretto militare di residenza.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso il comando dei servizi sanitari del comando di regione militare, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Ufficio del capo del Corpo di sanità dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascun concorso di cui al precedente art. 1 sarà costituita una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove di esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Nel ripartire i punti di valutazione dei titoli le commissioni si atterranno ai seguenti limiti massimi:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato;

b) 3 punti per il titolo di studio;

c) 3 punti per eventuali altri titoli e benemerenze di guerra.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

c) una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi.

I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30, dei giorni:

3 e 4 giugno 1986 - Aule «A» e «B» - per i candidati del concorso per il reclutamento di centodieci sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi, riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo;

26 e 27 maggio 1986 - Aula «A» - per i candidati del concorso per il reclutamento di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi riservato ai marescialli in servizio permanente ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

Eventuali modificazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 30 aprile 1986; nello stesso avviso si potrà rinviare tale pubblicazione ad una successiva* Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione di cui sopra avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 5, 6 e 9, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suddetti, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provviso di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli che diano luogo, a parità di merito, all'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, degli orfani dei caduti in guerra o per servizio e dei figli dei mutilati e invalidi di guerra o per servizio o assimilati.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato ed a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9 e della media dei punti riportati nelle prove d'esame.

Nel concorso di cui al primo comma, lettera *a*), dell'art. 1 si terrà conto altresì della riserva dei posti prevista per il concorso stesso a favore degli ufficiali vincolati a ferma biennale.

Ferma restando in ogni caso la suddetta riserva saranno osservate a parità di punti le preferenze di cui all'art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;
5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di scuola media superiore di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2) 3) e 4).

Art. 13.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nello ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1985
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 174

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
(vedere l'avvertenza in calce)

PROVE SCRITTE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

1. *Cultura generale.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi delle scuole medie superiori.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2. *Cultura tecnico-professionale.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVE SCRITTE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

1. *Cultura generale.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2. *Cultura tecnico-professionale.*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE PER I CONCORRENTI PROVENIENTI DAGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO E DAI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

L'esame avrà la durata massima di 40 *minuti* e verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

I - GRUPPO DI TESI

Arte militare
(Tattica, organica, logistica)

Tesi 1ª:

Fisionomia organica dell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione.

Procedimenti d'impiego (tecnici e tattici) dell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione (compagnia per i candidati di fanteria e squadrone per i candidati di ca valleria) nell'azione offensiva e difensiva.

Organizzazione e funzionamento del servizio di sanità nell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione nell'azione offensiva e difensiva.

Cooperazione fanteria-artiglieria.

Attività addestrativa nell'ambito dell'Arma o specialità di appartenenza, secondo quanto previsto dalla circ. SME n. 110/A/I.

Cenni sul combattimento notturno (o nella nebbia).

Lineamenti generali sulla difesa controaerei.

Tesi 2ª:

Fisionomia organica dell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello compagnia.

Procedimenti d'impiego (tecnici e tattici) dell'Arma o specialità di appartenenza a livello compagnia nell'azione offensiva e difensiva.

Organizzazione e funzionamento del servizio armi e munizioni nell'unità dell'Arma o specialità di appartenenza a livello battaglione nell'azione offensiva e difensiva.

Cooperazione fanteria-genio.

Attività addestrativa nell'ambito dell'Arma o specialità di appartenenza, secondo quanto previsto dalla circ. SME numero 110/A/I.

Cenni sul combattimento negli abitati.

Lineamenti generali sulla difesa controaerei.

Tesi 3ª:

Procedimenti d'impiego (tecnici e tattici) dell'Arma o specialità di appartenenza a livello plotone (batteria per l'artiglieria) nell'azione offensiva e difensiva.

Le pattuglie.

La sicurezza nello stazionamento (unità a livello battaglione).

La sicurezza nel movimento (unità a livello battaglione).

Descrizione e tenuta del giornale di contabilità.

Cenni sul combattimento nei boschi.

Lineamenti generali sulla difesa controaerei.

II - GRUPPO DI TESI

Cultura generale militare
(Automobilismo - Topografia - Esplosivi e mine
Fortificazione campale - Difesa NBC)

Tesi 1ª:

Criteri generali di funzionamento dei motori a combustione interna - Classificazione dei motori a combustione interna.

Elementi che caratterizzano un motore a combustione interna (alesaggio, corsa, regime, potenza, ecc.).

Raffreddamento dei motori a combustione interna.
L'autotelaio e i suoi organi.
Norme per la manutenzione dei veicoli militari.
Lettura della carta topografica.
Designazione di un punto sulla carta topografica.
Nord geografico, magnetico e rete. Declinazione magnetica, convergenza rete e variazione magnetica.
Esplosivi ed incendivi:

generalità;
caratteristiche e impiego dei principali esplosivi in dotazione (tritolo, pentrite, polvere nera, azotidrato di Pb, fulminato di Hg);
caratteristiche e impiego dei principali incendivi in dotazione (micce, detonatore ordinario; circuiti di accensione);
norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego degli esplosivi;
cariche cave;
piccole demolizioni di campagna;
mezzi per l'accensione elettrica delle cariche (esploditori, cordoncini, detonatori elettrici);
circuiti elettrici e misti.

Difesa NBC individuale: generalità, la difesa biologica.
Difesa NBC di reparto: la rivelazione NBC di reparto.

Tesi 2ª:

Descrizione del motore a scoppio a quattro e a due tempi
Lubrificazione dei motori a combustione interna.
Frizione, cambio e trasmissione.
Sistemi e organi di frenatura.
Codice stradale - Segnaletica civile e militare - Autocolonne - Incidenti stradali.
Lettura della carta topografica.
Orientamento della carta topografica;
Determinazione del punto di stazione.
Mine e materiali per lo schieramento o superamento di ca. mn.:
generalità sulle mine;
descrizione delle mine a/u ed a/c in dotazione;
materiali per la recinzione e segnalazione dei ca.mn. e dei varchi;
vipera esplosiva « BOFORS M60 » apricorridoio;
asta di sondaggio;
descrizione delle trappole esplosive;
cercamine magnetici;
tappeti e tubi esplosivi.

Difesa NBC individuale: la difesa nucleare.
Difesa NBC di reparto: generalità; la bonifica.

Tesi 3ª:

Descrizione del motore a iniezione.
Alimentazione dei motori a scoppio e a iniezione.
Accensione dei motori a scoppio e a iniezione.
Distribuzione nei motori a combustione interna.
Documenti di circolazione e di gestione degli automezzi militari.
Lettura della carta topografica.
Calcolo delle pendenze.
Elementi da considerare per la ricognizione di itinerari e di zone di stazionamento.
Materiali per la fortificazione campale ed il mascheramento:
unità attrezzi e materiali;
appostamenti, postazioni per armi automatiche, piccoli ricoveri;
vari tipi di reticolato;
generalità sul mascheramento;
materiali per il mascheramento (individuale; di appostamenti, postazioni per armi automatiche, piccoli ricoveri; di mezzi di trasporto);
utilizzazione dei fabbricati nella fortificazione campale;
generalità sui PC, osservatori e grandi ricoveri;
organizzazione dei lavori per la sistemazione di un cps. di pl.;
mezzi speciali di mascheramento e d'inganno.

Difesa NBC individuale: la difesa chimica.
Difesa NBC di reparto: pianificazione e stato di esposizione alle radiazioni.

III - Gruppo di tesi

Tecnica d'arma

(Armi, tiro, mezzi)

L'esame verterà sugli argomenti relativi all'Arma di provenienza fatta eccezione per i candidati appartenenti all'ALE per i quali l'esame verterà sugli argomenti relativi alla specialità.

Fanteria

(esclusi meccanizzati, bersaglieri, lagunari e carristi)

Tesi 1ª:

Classificazione delle armi da fuoco in base al funzionamento, al calibro, all'impiego tattico ed al tiro.
Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi.
Generalità sul tiro: la dispersione del tiro.
L'osservazione del tiro: individuazione, determinazione, indicazione, designazione e valutazione di un obiettivo.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.
Gli autoveicoli in dotazione al battaglione: caratteristiche generali e prestazioni.
Tiro a puntamento indiretto: la preparazione del tiro nell'ambito del plotone mortai.
Caratteristiche principali delle armi di reparto in dotazione alle minori unità.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: possibilità di tiro al disopra di ostacoli, delle truppe amiche e tra gli intervalli; zone battute e non battute.
Generalità sul tiro: tiro col 1° e col 2° arco.
Tiro controcarri: requisiti e tiro contro bersaglio mobile.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: mezzi radio, generalità e classificazione.
Gli autoveicoli in dotazione al battaglione: manutenzione.
Determinazione dei dati di tiro per le armi a tiro teso ed a tiro curvo.
Osservazione ed aggiustamento del tiro dei mortai.

Tesi 3ª:

Generalità sul tiro: definizioni e simboli relativi alla traiettoria ed al puntamento - Relazioni tra traiettoria e forma del terreno.
Generalità sul tiro: distanze di sicurezza.
Caratteristiche principali delle armi individuali (pistola, Garand e FAL).
Cenni sul tiro d'agguato e istintivo.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche tecniche dei mezzi a filo in dotazione alle unità a livello battaglione.
Procedimenti speditivi per l'apertura del fuoco delle unità mortai.
Le azioni di fuoco delle unità mortai nelle varie fasi del combattimento.
Caratteristiche principali delle armi a tiro curvo.

Fanteria

(meccanizzati, bersaglieri e lagunari)

Cavalleria

(meccanizzati)

Tesi 1ª:

Classificazione delle armi da fuoco in base al funzionamento, al calibro, all'impiego tattico ed al tiro.
Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi.
Generalità sul tiro: la dispersione del tiro.
L'osservazione del tiro: individuazione, determinazione, indicazione, designazione e valutazione di un obiettivo.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.

I veicoli cingolati in dotazione al battaglione: caratteristiche generali e prestazioni.
Determinazione dei dati di tiro per le armi a tiro teso ed a tiro curvo.
Tiro a puntamento indiretto: la preparazione del tiro nell'ambito del plotone mortai.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: possibilità di tiro al disopra di ostacoli delle truppe amiche e tra gli intervalli; zone battute e non battute.
Generalità sul tiro: tiro col 1° e col 2° arco.
Tiro controcarri: requisiti e tiro contro bersaglio mobile.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: mezzi radio, generalità e classificazione.
Il VTC M113: scafo, motore, trasmissione, sospensione e cingolatura.
Osservazione ed aggiustamento del tiro dei mortai.
Caratteristiche principali delle armi di reparto in dotazione alle minori unità.

Tesi 3ª:

Generalità sul tiro: definizioni e simboli relativi alla traiettoria ed al puntamento - Relazione tra traiettoria e forma del terreno.
Generalità sul tiro: distanze di sicurezza.
Caratteristiche principali delle armi individuali (pistola, Garand e FAL).
Cenni sul tiro d'agguato e istintivo.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche tecniche dei mezzi a filo in dotazione alle unità a livello battaglione.
I veicoli cingolati in dotazione al battaglione: caratteristiche principali dell'armamento di bordo.
Le azioni di fuoco delle unità mortai nelle varie fasi del combattimento.
Caratteristiche principali delle armi a tiro curvo.

FANTERIA E CAVALLERIA

(carristi)

Tesi 1ª:

Classificazione delle armi da fuoco in base al funzionamento, al calibro, all'impiego tattico ed al tiro.
Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi.
Generalità sul tiro: la dispersione del tiro.
L'osservazione del tiro: individuazione, determinazione, indicazione, designazione e valutazione di un obiettivo.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche degli apparati radio in dotazione alle minori unità.
Il carro armato: formula tattica, mezzi d'azione e limitazioni.
Impiego dell'armamento principale del carro armato nel tiro a puntamento diretto: apertura del fuoco, osservazione ed aggiustamento del tiro.
Principali caratteristiche delle armi di bordo dei carri armati.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: possibilità di tiro al disopra di ostacoli, delle truppe amiche e tra gli intervalli, zone battute e non battute.
Generalità sul tiro: tiro col 1° e col 2° arco.
Tiro controcarri: requisiti e tiro contro bersaglio mobile.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: mezzi radio, generalità e classificazione.
Armamento e munizionamento di bordo dei carri armati in servizio.
Impiego dell'armamento principale dei carri in situazioni particolari (tiro con alzo di combattimento, in condizioni di visibilità limitata, a rimbalzo, con munizionamento nebbiogeno).
Strumenti per il puntamento diretto installati a bordo dei carri armati.

Tesi 3ª:

Generalità sul tiro: definizioni e simboli relativi alla traiettoria ed al puntamento - Relazione tra triettoria e forma del terreno.
Generalità sul tiro: distanze di sicurezza.
Caratteristiche principali delle armi individuali (pistola, Garand e FAL).
Cenni sul tiro d'agguato e istintivo.
Mezzi di trasmissione: principali norme di procedura radiotelefonica.
Mezzi di trasmissione: principali caratteristiche tecniche dei mezzi a filo in dotazione alle unità a livello battaglione.
Caratteristiche principali e prestazioni dei carri armati in servizio.
Impiego dell'armamento principale dei carri armati nel tiro a puntamento indiretto.
Impiego dell'armamento secondario ed ausiliario dei carri armati.

ARTIGLIERIA

(I candidati saranno chiamati a rispondere solo sulla specialità — terrestre o contraerea — di appartenenza)

Tesi 1ª:

1. Artiglieria terrestre:

Il fuoco: generalità; effetti del fuoco; forme di intervento; azioni di fuoco.
L'ordinamento tattico. La cooperazione con le altre Armi.
Articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria).
Schieramento delle artiglierie: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina.
Attribuzioni e compiti del SCB.
Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi; definizioni e simboli. Tiro col 1° e col 2° arco.
Possibilità di tiro di una bocca da fuoco. Dispersione del tiro.
Preparazione per l'apertura del fuoco: formazione del fascio parallelo.
Osservazione terrestre: caratteristiche; scelta degli osservatori; ricerca, individuazione, indicazione, determinazione, designazione e valutazione degli obiettivi; punti di riferimento e di inquadramento; osservazione del tiro.
Generalità sulle artiglierie. Bocche da fuoco.
Congegni di chiusura e di sparo; dispositivi di sicurezza.
Generalità sui mezzi di trasmissione; loro classificazione.

2. Artiglieria contraerei:

Compiti ed azioni di fuoco dell'artiglieria c/a.
Articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria).
Schieramento delle artiglierie c/a: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina.
Attribuzioni e compiti del SCB.
Generalità sul tiro: la traiettoria e i suoi elementi; definizioni e simboli.
Possibilità di tiro di una bocca da fuoco. Dispersione del tiro.
La preparazione e la correzione del tiro c/a centralizzato: preparazione topografica; orientamento parallelo; controlli di assieme.
L'avvistamento ottico. Costituzione e funzionamento di una PAO.
Generalità sulle artiglierie. Bocche da fuoco.
Congegni di chiusura e di sparo; dispositivi di sicurezza.
Generalità sui mezzi di trasmissione; loro classificazione.

Tesi 2ª:

1. Artiglieria terrestre:

La pianificazione del fuoco (limitatamente alle operazioni che si svolgono presso i PC di gruppo e di batteria).
Il collegamento tattico.
Articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria).
Schieramento delle artiglierie: le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina.
Attribuzioni e compiti del SCB.
Tiro al di sopra di ostacoli e di truppe amiche.
Preparazione topografica: generalità; la preparazione topografica di btr.

Preparazione per l'apertura del fuoco: riporti di puntamento.
Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia nel tiro a percussione mediante aggiustamento.
Organi elastici.
Strumenti di puntamento.
Descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle unità di artiglieria.

2. Artiglieria contraerei:

Articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria).
Schieramento delle artiglierie c/a le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti della zona di schieramento; la difesa vicina.
Attribuzioni e compiti del SCB.
L'avvistamento ottico. Composizione e funzionamento di una PAO.
Il tiro c/a: caratteristiche del tiro c/a; problemi di posizione; problema balistico.
Possibilità di tiro del sistema missili c/a.
Organi elastici.
Strumenti di puntamento.
Descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle unità di artiglieria c/a.

Tesi 3ª:

1. Artiglieria terrestre:

L'osservazione con particolare riguardo all'attività dell'UO.
Il movimento e lo schieramento con particolare riguardo ai compiti del SCB e dei CS.
Attribuzione e compiti dell'U.ti di batteria.
Articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria).
Organizzazione e funzionamento del PC di gruppo e del PC di batteria.
Preparazione per l'apertura del fuoco: impianto della carta per il tiro e del correttore di posizione.
Determinazione sperimentale dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante calcolo e mediante utilizzazione dei dati di tiro anteriori.
Preparazione balistica: elementi che influiscono sulle condizioni del tiro; messaggio meteobalistico unificato.
Il fuoco di efficacia: tiro di neutralizzazione, concentramenti, cortine; distribuzione del fuoco.
Affusta. Culla e slitta. Scudi. Vomeri. Traino delle artiglierie.
Munizioni.
Norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.

2. Artiglieria contraerei:

Il movimento e lo schieramento con particolare riguardo ai compiti del SCB e dei CS.
Articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria).
L'avvistamento ottico. Composizione e funzionamento di una PAO.
Organizzazione e funzionamento del LAACC di gruppo e di batteria.
Compiti ed azioni di fuoco dell'artiglieria c/a.
Possibilità ed efficacia del tiro c/a. Cenni sulla preparazione balistica. Messaggio meteobalistico unificato.
Determinazione dei dati di tiro del momento con batteria da 40/70 asservita al CT/40-G.
Affusti. Culla e slitta. Scudi. Vomeri. Traino delle artiglierie.
Munizioni.
Norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.

GENIO

Tesi 1ª:

1. Armi e tiro:

Generalità e suddivisione delle armi da fuoco; sistemi di funzionamento; parti essenziali.
Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità; di tiro e munizionamento.
Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col 1° e 2° arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

2. Esplosivi ed incendivi:

Esplosivi: generalità; caratteristiche degli esplosivi regolamentari e loro impiego; cariche cave.
Circuiti ordinari, elettrici e misti; cenni sugli esploditori.
Esplosivi ed incendivi: norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego.

3. Mine e campi minati (schieramento e superamento):

Mine a/c e a/u in dotazione: generalità e impiego.
Accenditori regolamentari per trappole: generalità e impiego.
Mezzi per il forzamento dei campi minati.
Sbarramenti stradali: generalità e modalità esecutive.

4. Ponti e traghetti (generalità e impiego):

Materiali leggeri: battelli da ricognizione; materiale M2.
Materiale da ponte Bailey.
Materiale da equipaggio Krupp-Man.
Classe di un ponte.

5. Fortificazione campale e mascheramento:

Fortificazione campale: criteri generali; la protezione dall'effetto delle armi convenzionali e nucleari; materiali di rafforzamento standard; unità attrezzi e materiali; sistemazione di un centro di fuoco; organizzazione dei lavori.
Mascheramento: generalità sui mezzi e materiali per il mascheramento campale e per il piano di inganno.
Lavori per l'accantonamento e l'accampamento dei reparti: materiali da costruzione di uso corrente e di circostanza.

6. Macchine per lavori in terra ed equipaggiamenti vari:

Lavori in terra: scopo; modalità ed organizzazione per la esecuzione dei lavori; operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra.
Apripista ed escavatori: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione.
Macchine di sollevamento, scaricatori e ruspe: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione.
Gruppi elettrogeni e mezzi per illuminazione campale: generalità e prestazione dei tipi in dotazione.
Viabilità sui terreni a scarsa portanza: cenni sui metodi per l'esame delle terre e modalità per il loro consolidamento.

7. Mezzi di trasmissione:

Mezzi di trasmissione: generalità, classificazione; elementi di telefonia e radiofonia.
Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radiocampale.

Tesi 2ª:

1. Armi e tiro:

Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Cenni sui mezzi corazzati in dotazione alle unità del genio (carro gittaponte, carro pioniere, VTC M113).
Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col 1° e 2° arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro. Qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

2. Esplosivi ed incendivi:

Esplosivi: generalità; caratteristiche degli esplosivi regolamentari e loro impiego; cariche cave.
Circuiti ordinari, elettrici e misti, cenni sugli esploditori.
Esplosivi ed incendivi: norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego.

3. Mine e campi minati (schieramento e superamento):

Mine a/c e a/u in dotazione: generalità e impiego.
Schieramento dei campi minati con procedimenti regolamentari e speditivi; ricognizioni per lo schieramento dei campi minati.
Mezzi per il forzamento di campi minati.
Calcolo dei tempi di schieramento dei campi minati e relative densità (cenni).

4. Ponti e traghetti (generalità e impiego):

Materiali leggeri: battelli da ricognizione; materiali M2.
Materiale da interruzione MGB.

Mezzi di propulsione: motori fuoribordo e motobarche in dotazione.
Classe di un ponte.
Materiale da equipaggio classe 60.

5. Fortificazione campale e mascheramento:

Fortificazione campale: criteri generali; la protezione dell'effetto delle armi convenzionali e nucleari; materiali di rafforzamento standard; unità attrezzi e materiali; organizzazione dei lavori.
Fortificazione campale: elementi attivi, posti comando, osservatori, ricoveri, ostacoli.
Mascheramento: generalità sui mezzi e materiali per il mascheramento campale e per il piano di inganno.
Impianti idrici campali (cenni): potabilizzazione, purificazione, filtrazione, colorazione e distillazione delle acque; pompe in dotazione.

6. Macchine per lavori in terra ed equipaggiamenti vari:

Lavori in terra: scopo, modalità ed organizzazione per la esecuzione dei lavori; operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra.
Apripista ed escavatori: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione.
Macchine per il trasporto delle terre e dei materiali: autocarri con cassone ribaltabile e rimorchi per complessi del genio.
Stazioni fotoelettriche: generalità e impiego.
Viabilità sui terreni a scarsa portanza: cenni sui metodi per l'esame delle terre e modalità per il loro consolidamento.
Lavori in terra: studio di un tracciato stradale: progetto di massima; planimetria; sezioni trasversali; computo metrico.

7. Mezzi di trasmissione:

Prestazioni e impiego dei mezzi telefonici e radiofonici in dotazione alle varie unità del genio (pl./cp. e cp./ btg.).
Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radiocampale.

Tesi 3ª:

1. Armi e tiro:

Generalità e suddivisione delle armi da fuoco; sistema di funzionamento; parti essenziali.
Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Cenni sui mezzi corazzati in dotazione alle unità del genio (carro gittaponte, carro pioniere, VTC M113).
Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col 1° e 2° arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro. Qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.

2. Esplosivi ed incendivi:

Incendivi: generalità caratteristiche degli incendivi regolamentari e loro impiego.
Demolizioni di campagna: cenni sul calcolo delle cariche.
Esplosivi ed incendivi: norme di sicurezza per la conservazione, il trasporto, il maneggio e l'impiego.

3 Mine e campi minati:

Accenditori regolamentari per trappole: generalità e impiego.
Schieramento dei campi minati con procedimenti regolamentari e speditivi; ricognizioni per lo schieramento dei campi minati.
Bonifica di campi minati e di zone trappolate.
Calcolo dei tempi di schieramento dei campi minati e relative densità (cenni).

4. Ponti e traghetti (generalità e impiego):

Materiali da equipaggio Krupp-Man.
Mezzi di propulsione: motori fuoribordo e motobarche in dotazione.
Materiale da interruzione MGB.
Classe di un ponte.
Cenni sul ponte ferro-stradale « SE ».

5. Fortificazione *campale e mascheramento:*

Fortificazione campale: elementi attivi, posti comando, osservatori, ricoveri, ostacoli.
Mascheramento: generalità sui mezzi e materiali per il mascheramento campale e per il piano di inganno.
Mascheramento dei mezzi mobili: generalità; materiali.
Simulazione e piano di inganno.

6. Macchine per lavori in terra ed equipaggiamenti vari:

Lavori in terra: scopo; modalità ed organizzazione per la esecuzione dei lavori; operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra.
Macchine per la finitura ed il costipamento (livellatrici e compressori stradali); generalità e prestazioni dei tipi in dotazione.
Motocompressori ed attrezzature pneumatiche: generalità e prestazioni dei tipi in dotazione.
Teleferiche e telefori militari: generalità; impiego. Cenni sulle caratteristiche e prestazioni della teleferica TM 120.
Misura diretta e indiretta delle distanze, strumenti topografici per i rilievi speditivi, livellazioni e livelli.

7. Mezzi di trasmissione:

Norme sulla disciplina delle trasmissioni. Procedura radiofonica; tutela del segreto militare.
Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico di *un centralino e di un apparato radiocampale.*

TRASMISSIONI

Tesi 1ª:

Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento; parti essenziali.
Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.

Telefonia e telegrafia:

costituzione di un apparato telefonico e descrizione degli elementi che lo compongono;
classificazione dei circuiti telegrafici;
generalità sulla telefonia multipla;
telefonia multipla e frequenza vettrici (cenni).

Radiotecnica:

tubi elettronici;
amplificazione;
principio di funzionamento e schema a blocchi di un trasmettitore a modulazione di ampiezza e di frequenza;
elementi sostitutivi di un ponte radio

Materiali: caratteristiche e prestazioni dei mezzi telefonici e telegrafonici in dotazione alle unità delle trasmissioni.
Norme sulla sicurezza delle trasmissioni.

Tesi 2ª:

Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria; tiro col 1° e col 2° arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazione ed aggiustamento del tiro.
Cenni sulla fortificazione campale.
Cenni sui lavori per alloggiamento ed accampamento dei reparti.

Telefonia e telegrafia:

propagazione delle correnti telefoniche:
attenuazione e telefonicità;
costante primaria;
pupinizzazione;
diafonia;
amplificazione (cenni);
velocità telegrafica;
telefonia multipla ad impulsi (cenni).

Radiotecnica:

semiconduttori;
modulazione di ampiezza e di frequenza;
principio di funzionamento e schema a blocchi di un ricevitore supereterodina a modulazione di ampiezza e di frequenza;
antenne: generalità e tipi.

Materiali: caratteristiche e prestazioni dei mezzi in ponte radio in dotazione alle unità delle trasmissioni.
Procedure telefoniche, radiofoniche e radiotelegrafoniche.

Tesi 3ª:

Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Cenni sui materiali per il mascheramento.

Telefonia e telegrafia:

linee telefoniche campali:
requisiti;
tipi;
procedimenti di costruzione;
circuiti virtuali, separatori;
principio di funzionamento della telescrivente;
costituzione schematica di una apparecchiatura a frequenze vettrici telefonica.

Radiotecnica:

trasduttori elettroacustici;
rivelazione per modulazione di ampiezza e di frequenza;
cenni sugli apparati a banda laterale unica (principio di funzionamento);
sintetizzatore di frequenza (cenni);
propagazione: generalità e tipi.

Materiali: caratteristiche e prestazioni dei mezzi radio in dotazione alle unità delle trasmissioni.
Tutela del segreto militare.

AVIAZIONE LEGGERA DELL'ESERCITO

Tesi 1ª:

1. Piloti (1):

Generalità sull'ALE: costituzione, caratteristiche.
Generalità sui mezzi aerei in dotazione e loro classificazione.
Scopo, organizzazione ed esecuzione delle missioni di osservazione aerea locale, controllo e guida di unità in marcia, rilevamento fotografico.
Generalità sulla tecnica d'impiego:
aereo O-1E: modalità per la sistemazione dei carichi subalari, lancio e raccolta messaggi; artifizi illuminanti e nebbiogeni;
elicottero AB 206: prestazioni e limitazioni d'impiego;
elicotteri AB 204 e AB 205: limitazioni d'impiego, calcolo del peso e centramento;
elicottero CH-47C: limitazioni d'impiego, calcolo del peso e centramento (definizioni moduli « A », « B », « C », « F »).
Generalità sugli strumenti di volo e loro suddivisione in base al funzionamento.
Descrizione e funzionamento degli strumenti a capsula (altimetro, anemometro e variometro).
Caratteristiche e prestazioni degli apparati radio FM installati a bordo degli aeromobili.
Generalità sul mascheramento degli aeromobili.
Generalità sulle fotografie aeree;
Generalità sugli elicotteri armati;
Generalità sull'elitrasporto tattico e logistico.
Generalità sulla sicurezza del volo e principi fondamentali della prevenzione incidenti;
Cenni sull'organizzazione logistica dell'ALE.
Pressione atmosferica, isobare e superfici isobariche, gradienti e regolaggio degli altimetri (QFE, QFF, QNH, QNE).
Carte aeronautiche secondo le norme I.C.A.O.
Regole e procedura del volo a vista (VFR).

2. Specialisti (1):

Generalità sull'ALE: costituzione, caratteristiche.
Generalità sui mezzi in dotazione e loro classificazione.
Criteri generali d'impiego e compiti dell'ALE.
Scopi che si ripromettono le missioni di osservazione aerea locale, controllo e guida di unità in marcia, rilevamento fotografico.
Generalità sugli strumenti di volo e loro suddivisione in base al funzionamento.
Descrizione e funzionamento del « Pitot ».
Descrizione e funzionamento degli strumenti a capsula (altimetro, anemometro e variometro).
Generalità sul materiale aereo e sua manutenzione:

aerei leggeri:
parti costitutive di un aeromobile ad ala fissa;
cellula e superfici di comando degli aerei in dotazione all'ALE;
caratteristiche generali del motore dell'aereo O-1E ed in particolare organi della distribuzione, organi della lubrificazione;

elicotteri:
generalità sulle turbine a gas;
descrizione sommaria e caratteristiche dei turbomotori ALLISOM, GNOME e LYCOMING e loro confronto;
complesso rotore principale e gruppo trasmissione principale.

Generalità sulla tecnica d'impiego:
aereo O-1E: dati caratteristici; modalità per la sistemazione di carichi subalari; determinazione del centro di gravità;
elicottero AB 206: dati caratteristici; equipaggiamenti ausiliari; peso e centramento;
elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici; istruzioni per il caricamento;
elicottero CH-47C: dati caratteristici, istruzioni per il caricamento.

Caratteristiche e prestazioni degli apparati radio FM installati a bordo degli aeromobili.
Generalità sul mascheramento degli aeromobili.
Generalità sugli elicotteri armati.
Generalità sul sistema d'arma M27.
Generalità sull'elitrasporto tattico e logistico.
Generalità sulla sicurezza del volo e principi fondamentali della prevenzione incidenti.
Cenni sull'organizzazione logistica dell'ALE.

Tesi 2ª:

1. Piloti (1):

Caratteristiche, possibilità d'impiego e limitazioni dei mezzi aerei dell'ALE.
Scopo, organizzazione ed esecuzione delle missioni di ricognizione, di controllo e guida di unità in combattimento ed in ambienti particolari.
Generalità sulla tecnica d'impiego:
aereo O-1E: modalità per la sistemazione dei carichi interni e per lo stendimento di linee telefoniche;
elicottero AB 206: dati caratteristici, prestazioni, equipaggiamenti ausiliari;
elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici, prestazioni ed istruzioni per il caricamento;
elicottero CH-47C: dati caratteristici, prestazioni, istruzioni per il caricamento, preparazione di un carico.
Descrizione e funzionamento degli strumenti giroscopici (virosbandometro e girodirezionale), indicatore per telebussola e radiogoniometro, complesso girobussola stabilizzata.
Caratteristiche e prestazioni degli apparati VHF ed UHF installati a bordo degli aeromobili.
Cenni sui materiali di mascheramento e loro modalità di impiego.
Generalità sull'impiego tattico degli elicotteri armati.
Esecuzione e condotta delle missioni di elitrasporto tattico.
Generalità sulla sicurezza del volo ed organizzazione del servizio antincendio in ambito ALE.
Generalità sull'organizzazione logistica dell'ALE e fisionomia organica del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera esercito).
Cenni sulle fotografie verticali (planimetriche) e loro proprietà.
Movimenti verticali dell'aria, gradiente termico, gradiente adiabatico, gradiente pseudo-adiabatico ed equilibrio dell'atmosfera.
Generalità e classificazione delle masse d'aria e dei fronti che ne derivano (caldo, freddo, stazionario, occluso).
Cenni sul magnetismo terrestre, definizioni di prua (PV, Pm, Pb) e sue relazioni con la declinazione e la deviazione.
Azione del vento e problemi relativi alla navigazione (deriva, formula di correzione della Pb e formula di conversione della Pv in Pb).
Organizzazione degli spazi aerei, regola dell'aria e regole generali di volo.

2. Specialisti (1):

Criteri generali d'impiego e compiti dell'ALE.
Caratteristiche, possibilità d'impiego e limitazioni dei mezzi aerei dell'ALE.
Scopi che si ripromettono le missioni di ricognizione, controllo e guida di unità in combattimento ed in ambienti particolari.
Generalità sugli strumenti di volo giroscopici e loro suddivisione in base ai gradi di libertà.
Descrizione e funzionamento del giroscopio con sistema a depressione ed elettrico;

Descrizione e funzionamento degli strumenti giroscopici (virosbandometro e girodirezionale), indicatore per telebussola e radiogoniometro, complesso girobussola stabilizzata.
Generalità sul materiale aereo e sua manutenzione:

aerei leggeri:
organi stabilizzatori, organi di contatto con la superficie, sistema frenante;
carburanti, sistema di alimentazione del carburatore, suoi inconvenienti e regolazioni;
sistema contagiri e sistema termocoppia;

elicotteri:
turbomotore: circolazione dei gas, compressore, camera di combustione, turbine del generatore e di potenza, cono di scarico, sistema di lubrificazione;
complesso rotore di coda e suo gruppo trasmissione;
sistema di alimentazione a c.a., suoi utilizzatori e sistemi autonomi.

Generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: dati caratteristici, modalità per la sistemazione dei carichi interni;
elicottero AB 206: dati caratteristici, equipaggiamenti ausiliari;
elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici, equipaggiamenti ausiliari;
elicottero CH-47C: dati caratteristici, equipaggiamenti ausiliari.

Cenni sulle antenne;
Caratteristiche e prestazioni degli apparati VHF e UHF installati a bordo degli aeromobili.
Cenni sui materiali per il mascheramento e loro modalità di impiego;
Generalità sull'impiego tattico degli elicotteri armati;
Generalità sui sistemi d'arma M 21 ed M 23.
Generalità sull'elitrasporto tattico e logistico.
Generalità sulla sicurezza del volo ed organizzazione del servizio antincendio in ambito ALE.
Generalità sull'organizzazione logistica dell'ALE e fisionomia organica del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera Esercito).

Tesi 3a:

1. Piloti (1):

Fisionomia organica dei reparti di volo dell'ALE.
Caratteristiche tattiche, tecniche e logistiche di un aerocampo.
Scopo, organizzazione ed esecuzione delle missioni di osservazione aerea del tiro, collegamento e soccorso aereo.
Generalità sulla tecnica d'impiego:

aereo O-1E: calcolo generale dei pesi, diagramma di Kock, impiego di artifizi illuminanti e nebbiogeni;
elicottero AB 206: dati per il centramento (definizioni, uso dei diagrammi e di moduli);
elicotteri AB 240 e AB 205: equipaggiamenti ed impianti ausiliari;
elicottero CH-47C: equipaggiamenti ed impianti ausiliari.

Descrizione e funzionamento dello strumento « orizzonte artificiale ».
Norme sulla disciplina delle trasmissioni e procedure radiofoniche.
Mascheramento dei mezzi dell'ALE e materiali per il mascheramento.
Generalità sull'armamento degli elicotteri AB 205, AB 206 e CH-47C.
Organizzazione ed esecuzione delle missioni di elitrasporto logistico.
Organizzazione della sicurezza del volo nell'ambito dei reparti di volo;
Enunciazione dei compiti del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera Esercito).
Cenni sulle fotografie oblique e loro proprietà.
Cenni sull'umidità dell'aria, temperatura di rugiada e cambiamento di stato fisico dell'acqua nell'atmosfera (nebbie e loro classificazione, formazione e classificazione delle nubi, precipitazioni).
Generalità sulla navigazione e rilevamento (vero diretto QTE, magnetico diretto QDR, vero inverso QUJ, magnetico inverso QDM, polare o Rilpo).
Sistema di navigazione in ADF: procedure in avvicinamento ed in allontanamento per correggere la deriva.
Regole e procedure del volo strumentale (IFR).

2. Specialisti (1):

Fisionomia organica dei Reparti di volo dell'ALE.
Caratteristiche tattiche, tecniche e logistiche di un aerocampo; strisce ed aree di atterraggio.
Scopi che si ripromettono le missioni di osservazione aerea del tiro, collegamento e soccorso aereo.
Generalità sugli strumenti di volo a capsula e geriscopici.
Descrizione e funzionamento della strumento « orizzonte artificiale ».
Descrizione e funzionamento del sistema Pitot e dei variometri.
Generalità sul magnetismo terrestre; descrizioni e requisiti della bussola magnetica.
Generalità sul materiale aereo e sua manutenzione:

aerei leggeri:
sistema di accensione, suoi inconvenienti e regolazioni;
comandi ed organi di controllo del motore;
elica: caratteristiche generali, bilanciamento e centraggio;

elicotteri:
impianto carburante a bassa pressione;
sistema di alimentazione carburante ad alta pressione; sistema automatico di controllo dell'alimentazione ad alta pressione; sistema automatico di controllo della potenza; guasti più frequenti e relativi rimedi;
impianto idraulico.

Generalità sulla tecnica d'impiego:
aereo O-1E: dati caratteristici, calcolo generale dei pesi;
elicottero: AB 206: dati caratteristici; dati per il centramento (definizioni, uso dei diagrammi e dei moduli);
elicotteri AB 204 e AB 205: dati caratteristici; dati di peso e centramento;
elicottero CH-47C: dati caratteristici; limitazioni di carico; uso del verricello e della rampa di carico;
Generalità sulla modulazione di frequenza e di ampiezza;
Propagazione delle onde elettromagnetiche.
Mascheramento dei mezzi dell'ALE; materiali per il mascheramento;
Generalità sui sistemi d'arma M 23 ed M 41;
Generalità sull'elitrasporto tattico e logistico;
Organizzazione della sicurezza del volo nell'ambito dei reparti di volo.
Enunciazione dei compiti del RRALE (Reparto riparazioni aviazione leggera esercito).

---

(1) *Per quanto concerne le generalità sulla tecnica d'impiego e le generalità sul materiale aereo e sua manutenzione, il candidato sarà esaminato sugli argomenti relativi alla specializzazione di appartenenza — pilota di aereo o di elicottero, meccanico di aereo o di elicottero — e limitatamente ai velivoli in dotazione al reparto di appartenenza a livello squadrone.*

Avvertenza: I concorrenti che desiderano ricevere le sinossi-guida utili per la preparazione alle prove d'esame devono osservare le seguenti modalità:

versare L. 5.000 (coloro che ritirano le publicazioni personalmente) o L. 6.500 (coloro che ne richiedono la spedizione) sul c/c postale n. 29599008 intestato a « Ufficio publicazioni militari - Via Lepanto, 1 - 00192 Roma », con modulo di pagamento del tipo « Mod. ch.-8-quater AUT. cod. 129501 »;

far apporre il visto confermativo di presentazione della domanda di ammissione al concorso dal Comando di appartenenza (o distretto militare, per il personale in congedo) nella causale della ricevuta di pagamento e precisare, nella stessa, l'Arma, la specialità di appartenenza (per i concorrenti della aviazione leggera dell'Esercito deve essere specificata anche l'Arma e la specialità di provenienza);

inviare o portare la ricevuta all'Ufficio sopracitato che procederà alla spedizione od alla consegna delle pubblicazioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

ALLEGATO 2
(art. 2 del bando)

Modello della domanda
di ammissione al concorso

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . (grado, arma, cognome e nome) in servizio presso (1) . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . . sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle armi riservato agli ufficiali di complemento (2), di cui al decreto ministeriale in data 9 agosto 1985.

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . .(provincia di . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) . . (stato civile);

4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);

5) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) è in possesso del titolo di studio: . .;

7) è residente a . . via . . n. . . c.a.p. . . tel. . . (3);

8) . . (gli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, devono indicare tale loro posizione e la data di decorrenza della ferma stessa);

9) . . (indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando).

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data, .

Firma (4) . . . . . .

(1) Per gli ufficiali in congedo: in forza al distretto militare di . .

(2) Oppure: ai sottufficiali in s.p.

(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata dall'interessato direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento.

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

(4519)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, a sedici posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per l'ammissione alla carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei segretari di dogana;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge n. 302 del 13 luglio 1984 concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 marzo 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;

Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge n. 302/1984, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a sedici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei segretari di dogana, per la regione Valle d'Aosta.

Il 50 % dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50 % dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come prescritto dal successivo art. 11 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo delle predette carriere di concetto.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione Valle d'Aosta per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

I posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando saranno conferiti in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 16 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro perma-

nenza nella graduatoria di idoneità, approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 3.

La prova d'esame per i concorrenti al concorso pubblico consterà in un colloquio sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di geografia economica e commerciale;
nozioni di statistica.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

I candidati originari della regione Valle d'Aosta hanno la facoltà di sostenere il colloquio in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Per i candidati originari della regione Valle d'Aosta che abbiano sostenuto in lingua francese il colloquio, la conversazione avrà luogo in italiano e la versione estemporanea avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Art. 4.

La prova d'esame di cui al precedente art. 3 avrà luogo in Aosta.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 5.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso tenuto conto delle preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 2, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 15, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 9.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 8 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento e sarà integrata da un docente di lingua francese a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto:

A) il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 12.

I requisiti di cui all'art. 11 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 13.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti al pubblico concorso e secondo lo schema *B* per i candidati riservatari, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione in un ufficio sito nella regione Valle d'Aosta;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I candidati al pubblico concorso, se originari della Valle d'Aosta, devono dichiarare se intendono sostenere il colloquio in lingua francese.

I candidati riservatari devono invece indicare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 14.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 13.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza di Aosta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 15.

I candidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 11, lettera *A*) del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 16.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 16.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 15, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 15 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso articolo 15.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti al presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco pre-

visto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 18.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 15 del presente bando saranno nominati segretari in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei segretari di dogana, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1985
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 118

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000
per i concorrenti a pubblico concorso

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . nato il .
a . . (provincia di . .) e residente
in . . c.a.p. . . (provincia di . .)
via . ., chiede di essere ammesso al concorso speciale, a otto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei segretari di dogana, per la regione Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . ., conseguito presso .
in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione Valle d'Aosta.

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina .

Dichiara di voler sostenere la prova d'esame in lingua francese (se originario della Valle d'Aosta).

Data, . .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000
per i candidati riservatari collocati nella
graduatoria di idoneità approvata con
decreto ministeriale n. 157108 in data
12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . . nato il . . .
a . . . . . . (provincia di . . . .) e residente
in . . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .)
via . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso speciale, a otto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei segretari di dogana, per la regione Valle d'Aosta.

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . ., conseguito presso . . . .
in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione Valle d'Aosta.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria con il punteggio di . . . .

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . .

Data, ...

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(4638)

Concorso speciale, per esami, a sei posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, con cui è stato stabilito, fra gli altri, il programma d'esame per l'ammissione alla carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge n. 302 del 13 luglio 1984, concernente le disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 marzo 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;
Dato atto che a norma dell'art. 1 della predetta legge numero 302/1984, è esclusa ogni riserva prevista da disposizioni anche speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale a sei posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali, per la regione Valle d'Aosta.

Il 50% dei suddetti posti è conferito per pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini ovunque residenti che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il restante 50% dei posti è riservato agli idonei dell'esame di idoneità, indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal successivo art. 12 e che non siano stati assunti in servizio in un ruolo delle predette carriere di concetto.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione Valle d'Aosta per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

I posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando saranno conferiti in base al punteggio riportato nell'esame di idoneità di cui al terzo comma del precedente art. 1, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine verrà formata una speciale graduatoria di merito nella quale i candidati riservatari dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, chiedere espressamente di venire collocati.

I riservatari che non assumono servizio nella sede di assegnazione nel termine previsto dal primo comma dell'art. 16 decadono dal diritto alla nomina, ferma restando la loro permanenza nella graduatoria di idoneità, approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

I posti non conferiti per insufficienza di concorrenti riservatari ovvero per decadenza dal diritto alla nomina dei medesimi sono portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 3.

La prova d'esame per i concorrenti al concorso pubblico consterà in un colloquio sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale.

I candidati originari della regione Valle d'Aosta hanno la facoltà di sostenere il colloquio in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Per i candidati originari della regione Valle d'Aosta che abbiano sostenuto in lingua francese il colloquio, la conversazione avrà luogo in italiano e la versione estemporanea avverrà in lingua francese da un testo italiano.

Art. 4.

La prova d'esame di cui al precedente art. 3 avrà luogo in Aosta.

I candidati saranno invitati a sostenere la prova stessa con comunicazione che verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'ammissione viene effettuata con riserva di accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Art. 5.

Per lo svolgimento della prova d'esame e per gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Sono dichiarati vincitori del concorso pubblico i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso tenuto conto delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Le preferenze di cui al precedente comma non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, nonché la speciale graduatoria di merito dei riservatari di cui al precedente art. 2, saranno approvate con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del successivo art. 15, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina.

Art. 9.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 8 possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302, sarà nominata con successivo provvedimento e sarà integrata da un docente di lingua francese a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Per l'ammissione al concorso sia pubblico che riservato, è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale o diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite di età per coloro i quali risultano iscritti nella graduatoria di idoneità di cui al terzo comma dell'art. 1.

C) cittadinanza italiana.

D) godimento dei diritti politici.

E) sana e robusta costituzione fisica o mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 12.

I requisiti di cui all'art. 11 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 13.

Le domande di ammissione al concorso sia pubblico che riservato, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda da redigere secondo l'allegato schema *A* per i concorrenti al pubblico concorso e secondo lo schema *B* per i candidati riservatari, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione in un ufficio sito nella regione Valle d'Aosta;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I candidati al pubblico concorso, se originari della Valle d'Aosta, devono dichiarare se intendono sostenere il colloquio in lingua francese.

I candidati riservatari devono invece dichiarare il punteggio riportato nell'esame di idoneità indetto ai sensi dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e pertanto dichiarare espressamente che intendono essere collocati nella speciale graduatoria di merito di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente bando.

I titoli preferenziali non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della garduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 14.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 13.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza di Aosta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 15.

I candidati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 11, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

Nel suddetto certificato, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le ammnistrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 16.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 16.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 15, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 17.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, dell'art. 15 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso articolo 15.

I certificati di cui alla lettera *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del d.l.l. 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 18.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 15 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo dei contabili doganali, con decorrenza dalla data di assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1985
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 120

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i concorrenti a pubblico concorso

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . (provincia di . . . .) e residente . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . .), via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale a tre posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali, per la regione Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . ., conseguito presso . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara, di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione Valle d'Aosta.

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina . . . .

Dichiara di voler sostenere la prova d'esame in lingua francese (se originario della Valle d'Aosta).

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000 per i candidati riservatari collocati nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . nato il . a . . (provincia di . .) e residente in . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso speciale a tre posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo dei contabili doganali, per la regione Valle d'Aosta.

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito presso . in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di .

Dichiara di essere disposto a permanere, in caso di nomina, dieci anni negli uffici siti nella regione Valle d'Aosta.

Chiede di essere collocato nella speciale graduatoria di merito dei riservatari in quanto classificatosi nella graduatoria di idoneità approvata con decreto ministeriale n. 157108 in data 12 aprile 1984 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il conseguimento della qualifica iniziale nei vari ruoli delle carriere di concetto dell'amministrazione finanziaria con il punteggio di .

Dichiara altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella nomina .

Data, .

Firma .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

Visto per l'autenticità della firma del sig. . .

(4639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 settembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 21 settembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 settembre 1985, ore 9,30;
seconda prova scritta: 24 settembre 1985, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Brescia, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Brescia secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 settembre 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 18 settembre 1985, ore 9.

(4732)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi ai risultati di concorsi, per titoli e per esami, a posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 27 luglio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Montagnana dell'istituto sperimentale per le colture foraggere.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 27 luglio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Cosenza dell'istituto sperimentale per la selvicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 27 luglio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Firenze dell'istituto sperimentale per la selvicoltura.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 27 luglio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di chimica dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 7 del 27 luglio 1985 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Cagliari dell'istituto sperimentale per le colture foraggere.

(4640)

REGIONE BASILICATA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di farmacista collaboratore;
cinquantaquattro posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Potenza.

(4704)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1985, n. **16**.

Integrazione alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 36 « Rendiconto finanziario 1983 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 13 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 36, è aggiunto il seguente terzo comma:

Sono approvati i conti consuntivi per l'anno finanziario 1983, del parco naturale dell'Alta Valle Pesio, della riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré, della riserva naturale speciale del parco Burcina, della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del parco naturale dei Laghi di Avigliana, del parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, del parco naturale dell'Argentera, del parco naturale Orsiera-Rocciavrè e del parco naturale della Val Troncea, allegati alla presente legge.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 marzo 1985

VIGLIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1985, n. **17**.

Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 13 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e destinatari

La regione Piemonte con gli interventi previsti dalla presente legge si propone, in attuazione dell'art. 4 dello statuto regionale, di favorire lo sviluppo e la qualificazione del settore dell'artigianato, creando condizioni per la salvaguardia dei livelli di occupazione, la riconversione dell'apparato produttivo e la qualificazione dei servizi.

Per i fini di cui al precedente comma la Regione agevola l'accesso delle imprese artigiane al credito ed ai finanziamenti parabancari, incentiva la realizzazione di programmi di potenziamento e di sviluppo aziendale, sostiene e sviluppa l'associazionismo economico, ricerca e promuove, con la collaborazione dello Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., e degli istituti di credito operanti nella Regione, ogni iniziativa utile a reperire sul mercato finanziario nazionale ed europeo, risorse creditizie aggiuntive da destinare attraverso la definizione di progetti specifici, al consolidamento ed allo sviluppo del settore artigiano.

La Regione ricerca il concorso e l'apporto degli enti locali e delle rappresentanze sindacali della categoria nella attuazione delle politiche di tutela e sviluppo dell'artigianato e si avvale dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., per promuovere la creazione di servizi di assistenza tecnica, tecnologica e organizzativo-manageriale.

Gli interventi sono attuati a favore delle imprese qualificate artigiane ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei gruppi di imprese artigiane associate o consorziate nelle forme di legge che hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio della Regione.

Art. 2.

Indirizzo e coordinamento degli interventi

Al fine di garantire particolari esigenze di sviluppo e qualificazione dell'artigianato piemontese, anche in rapporto alla sua articolazione settoriale e territoriale, la giunta regionale esercita — nel rispetto degli obiettivi e delle indicazioni del piano regionale di sviluppo — funzioni di indirizzo e coordinamento su tutti gli interventi previsti dalla presente legge. Le stesse funzioni vengono esercitate, nei limiti di quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sugli interventi attuati tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Per l'esercizio delle funzioni stabilite con la presente legge la giunta regionale si avvale del parere espresso dalla consulta regionale dell'artigianato di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Consulta regionale dell'artigianato

La giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo precedente, nonché quanto altro richiesto dalla presente legge, avvalendosi del parere espresso da una consulta regionale alla quale sono riconosciute altresì funzioni propositive e di studio relativamente alla materia dell'artigianato, con particolare riguardo alla programmazione regionale, ai bilanci regionali di competenza e alla formulazione delle leggi riguardanti il settore.

La consulta è tenuta ad esprimere il proprio parere su ogni problema e/o atto sottopostole dalla giunta regionale.

La consulta regionale dell'artigianato è composta:

a) dall'assessore regionale incaricato per il settore o da un suo delegato, con funzioni di presidente:

b) da cinque consiglieri regionali nominati dal consiglio;

c) da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato;

d) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

e) dai presidenti e dai segretari regionali delle confederazioni sindacali artigiane più rappresentative;

f) da un rappresentante dell'UNCEM regionale;

g) da un rappresentante dell'ANCI regionale;

h) da due rappresentanti del settore creditizio di cui uno designato dall'Associazione bancaria italiana e uno dalla Federazione regionale delle casse rurali ed artigiane;

i) da un rappresentante del comitato tecnico regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

l) da un rappresentante dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a.;

m) da un rappresentante del consorzio regionale tra le cooperative artigiane di garanzia Artigianfidi.

Per ognuno dei rappresentanti degli enti di cui alle lettere *d*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), del presente articolo, è designato un membro supplente con la stessa procedura prevista per la designazione dei membri effettivi.

La consulta nomina tre vice presidenti scelti tra i componenti di cui alla lettera *e*).

Per l'elaborazione dei programmi di attività e gli indirizzi di attuazione la consulta istituisce nel proprio seno un apposito comitato di presidenza formato dal presidente, dai vice presidenti, da due consiglieri regionali e dal rappresentante della commissione regionale per l'artigianato.

Alla costituzione della consulta, che dura in carica tre anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale, provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

La consulta disciplina, con norme regolamentari soggette ad approvazione del consiglio regionale, la propria organizzazione e il proprio funzionamento.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario del servizio artigianato.

Le spese per il funzionamento della consulta sono a carico della Regione.

Titolo II

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E DI SVILUPPO AZIENDALE E PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 4.
Interventi

Allo scopo di favorire la realizzazione di qualificati programmi di potenziamento e di sviluppo aziendale e di promuovere l'associazionismo nel settore dell'artigianato, la regione Piemonte puo concedere:

a) contributi in capitale per la realizzazione di progettti di investimento in infrastrutture, strutture di laboratori e macchinari, all'interno di aree attrezzate per insediamenti artigiani, di aree che utilizzano immobili industriali da ristrutturare oppure di piani particolareggiati per i centri storici. I progetti di investimento devono essere promossi da consorzi e società consortili fra imprese artigiane, oppure da apposite società di intervento costituite dall'Istituto finanziario regionale Finpiemonte S.p.a., con la partecipazione di istituti di credito, associazioni di imprese, consorzi di imprese artigiane e altri enti, oppure da consorzi e società consortili fra imprese artigiane;

b) contributi nelle spese di impianto, come tali definite ai sensi dell'art. 2426 del codice civile, sostenute da consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, da imprese artigiane, per uno o più degli scopi indicati dall'art. 6 della legge 2 maggio 1981, n. 240;

c) contributi nelle spese straordinarie di gestione derivanti da convenzioni stipulate dai soggetti di cui al precedente punto *b*) con enti, istituti, organizzazioni pubbliche o private di ricerca scientifica, per progettazioni, consulenze, ricerche e studi diretti a favorire l'ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione dei cicli produttivi e delle tipologie aziendali, l'incremento della produttività, il miglioramento delle fasi di commercializzazione delle imprese associate;

d) contributi annuali nelle spese di funzionamento del centro regionale delle strutture associative dell'artigianato, costituito dai consorzi e società consortili indicati al precedente punto *b*), con lo scopo di promuovere lo studio delle esperienze di associazionismo economico e di favorirne la diffusione nel settore dell'artigianato. Al centro regionale delle strutture associative possono aderire le organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative della Regione, nonché altri enti pubblici e privati che si propongano finalità di sviluppo dello associazionismo economico nell'artigianato.

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, unitamente alla documentazione richiesta, ai sensi dei successivi articoli, devono essere presentate al presidente della giunta regionale a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 5.
Contributi in capitale

I contributi previsti dalla lettera *a*) del precedente art. 4, sono accordati in misura non superiore al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile qualora si tratti di iniziative localizzate in territori montani e nei territori dei comuni definiti insufficientemente sviluppati ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e in misura non superiore al 40% della spesa ritenuta ammissibile per le rimanenti zone.

L'importo dei contributi, nei limiti stabiliti dal comma precedente, è determinato dalla giunta regionale sulla base del numero di imprese per le quali è realizzato il progetto e degli effetti occupazionali che esso determina.

In ogni caso tale importo non può essere superiore a 500 milioni di lire per ciascun progetto di investimento.

E' esclusa dal computo della spesa ammissibile la quota di investimenti che può beneficiare del concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, o di altre agevolazioni finanziarie.

L'ammissione dei progetti ai contributi è deliberata dalla giunta regionale previo parere della consulta prevista dal precedente art. 3. I contributi, da erogarsi con decreto del Presidente della giunta regionale, sono anticipati alla società di intervento che dovrà obbligarsi a cedere gli investimenti realizzati ad imprese artigiane, trasferendo contestualmente i benefici regionali alle imprese medesime. Nel caso in cui i progetti siano promossi da consorzi e società consortili fra imprese artigiane i contributi verranno corrisposti direttamente a questi ultimi.

La giunta regionale accerta attraverso i propri uffici l'attuazione delle iniziative ammesse ai contributi. In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione dei finanziamenti alle finalità dichiarate, il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta medesima, provvede con proprio decreto per la revoca dei contributi concessi maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo.

Per l'istruttoria dei progetti di investimento presentati la giunta regionale si avvale degli enti locali interessati e può fare ricorso alla collaborazione dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., stipulando con quest'ultimo apposita convenzione.

I criteri di istruttoria dovranno tendere, a parità di altre condizioni, a massimizzare l'efficacia degli interventi e della spesa regionale, avuto riguardo alle esigenze di sviluppo socio-economico del territorio e di ripresa produttiva nelle aree caratterizzate da fattori di crisi industriale.

Art. 6.
Contributi nelle spese di impianto

I contributi previsti dalla lettera *b*) del precedente art. 4, sono accordati in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Le domande di contributo devono essere presentare al presidente della giunta regionale unitamente:

ad una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

all'elenco nominativo dei soci del consorzio o della cooperativa, con indicazione per ciascun socio della rispettiva attività professionale e domicilio.

Alla concessione ed erogazione dei contributi provvede la giunta regionale previo parere della consulta di cui al precedente art. 3.

Art. 7.
Contributi nelle spese straordinarie di gestione

I contributi nelle spese straordinarie di gestione, previsti dalla lettera *c*) del precedente art. 4, sono accordati in misura non superiore al 70 % della spesa riconosciuta ammissibile e comunque fino ad un massimo di 50 milioni di lire. Con la deliberazione di concessione dei contributi sono altresì determinate le modalità di erogazione.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale e devono essere corredate dai seguenti documenti:

copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio;

copia autenticata della convenzione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4;

piano tecnico-finanziario della consulenza o della ricerca che forma oggetto della convenzione, con allegata relazione illustrativa.

La giunta regionale potrà richiedere qualsiasi altra documentazione legale attinente alla attività della cooperativa o del consorzio.

In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni in merito stabilite con la deliberazione di concessione, la giunta regionale provvede alla revoca del contributo concesso.

Art. 8.

Centro regionale delle strutture associative

I contributi annuali nelle spese di funzionamento del centro regionale delle strutture associative dell'artigianato sono accordati in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, e comunque per non più di 75 milioni di lire all'anno.

Le domande di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, dal legale rappresentante del centro, unitamente a:

copia dell'ultimo bilancio approvato con l'elencazione delle spese sostenute dal centro;

relazione previsionale e programmatica di attività.

La concessione dei contributi è disposta dalla giunta regionale previo parere della consulta di cui al precedente art. 3.

Titolo III

PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI ATTRAVERSO OPERAZIONI DI CREDITO A MEDIO TERMINE E DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 9.

Interventi

La regione Piemonte promuove la realizzazione di investimenti, da parte di imprese artigiane singole o associate, finalizzati al raggiungimento di obiettivi di ammodernamento aziendale o di riconversione produttiva. A tal fine la Regione può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari assunti per iniziative di investimento concernenti impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori, nonché acquisto di macchinari e attrezzature.

Qualora le iniziative di investimento previste dal presente articolo siano realizzate attraverso operazioni di locazione finanziaria, la Regione può concedere contributi in conto canoni, in misura equivalente in valore attuale a quella dei contributi in conto interessi sulle medesime operazioni di locazione.

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi la Regione interviene con propri conferimenti, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel finanziamento dell'apposito fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Le quote di conferimento, destinate rispettivamente alla copertura dei contributi in conto interessi e dei contributi in conto canoni, sono fissate dalla giunta regionale.

Art. 10.

Modalità dei conferimenti e poteri della Regione

I conferimenti regionali sono utilizzabili per la parte di finanziamento non coperta dai contributi di derivazione statale che affluiscono al fondo istituito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni. Le disponibilità finanziarie di derivazione statale e quelle derivanti dai conferimenti regionali, entrambe imputate sul suddetto fondo, saranno assoggettate dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane a gestioni contabili separate.

La giunta regionale, ai sensi del precedente art. 2 e nell'ambito dei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

a) limiti di importo massimo, di tasso agevolato e di durata dei finanziamenti ammissibili a contributo;

b) criteri selettivi e prioritari inerenti la concessione delle agevolazioni, articolati per categorie di attività e ubicazione territoriale;

c) disciplina dei rapporti con gli istituti finanziatori;

d) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

I rapporti tra la regione Piemonte e la Cassa per il credito alle imprese artigiane sono regolati da una convenzione approvata dalla giunta regionale.

I contributi previsti dai conferimenti regionali sono concessi con le stesse procedure e modalità dei contributi derivanti dai fondi statali.

Art. 11.

Adempimenti della Cassa per il credito alle imprese artigiane

Con periodicità trimestrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede tramite il proprio ufficio regionale per il Piemonte, a fornire al presidente della giunta regionale adeguate informazioni sulla dinamica delle operazioni agevolate, evidenziando le operazioni presentate, quelle ammesse al contributo in conto interessi o in conto canoni e quelle respinte con la specificazione delle motivazioni, oltre al quadro finanziario relativo allo stato del fondo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Cassa per il credito alle imprese artigiane provvede direttamente a comunicare al presidente della giunta regionale i dati consuntivi delle operazioni ammesse ai benefici regionali, articolati per settori e per aree territoriali sulla scorta delle direttive e dei criteri che saranno stabiliti dalla giunta regionale.

Titolo IV

COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA, LORO SOCI E CONSORZIO REGIONALE FRA LE STESSE COOPERATIVE

Art. 12.

Interventi

Per sviluppare e potenziare il sistema di garanzie primarie collettive nelle operazioni di credito alle imprese artigiane, la Regione concede alle cooperative artigiane di garanzia e al consorzio regionale fra le stesse cooperative, nei limiti delle somme stanziate annualmente in bilancio:

a) contributi annuali nelle spese di esercizio;

b) contributi annuali ordinari nella formazione del patrimonio sociale.

Allo scopo di agevolare l'accesso delle imprese artigiane ai servizi offerti dalle cooperative artigiane di garanzia la Regione concorre inoltre nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da una cooperativa di garanzia alla quale le imprese stesse partecipano in qualità di soci.

Hanno titolo a conseguire i benefici regionali le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto-tipo approvato dalla Regione e composte da almeno duecento soci.

Per le cooperative artigiane di garanzia che hanno sede nel territorio di una comunità montana il limite numerico di cui al comma precedente è ridotto a cento unità.

Alle cooperative artigiane di garanzia già costituite e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano un numero di soci inferiore a quello previsto ai precedenti commi, possono essere concessi i contributi regionali per non più di due anni consecutivi, decorsi i quali la concessione dei contributi resta subordinata al raggiungimento dei limiti numerici previsti dal presente articolo.

I contributi previsti dal presente articolo sono concessi, nella misura stabilita ai successivi articoli 14 e 15, anche al consorzio regionale costituito fra le cooperative artigiane di garanzia che operi in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 13.

La scelta dei rappresentanti regionali in seno alle cooperative artigiane di garanzia è effettuata tra gli iscritti negli albi professionali dei ragionieri, dottori commercialisti e revisori ufficiali dei conti della provincia in cui ha sede la cooperativa, per il presidente del collegio sindacale, e tra esperti in materia creditizia e finanziaria per le cariche in seno al consiglio di amministrazione.

Le cooperative artigiane di garanzia interessate, nel rispetto dei criteri previsti al comma precedente, possono avanzare proprie proposte di designazione.

Art. 13.

Consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia Artigianfidi

Il consorzio regionale costituito fra le cooperative artigiane di garanzia, ha i seguenti scopi:

1) promuovere e coordinare, con procedure e criteri unitari adottati in conformità agli indirizzi ed ai programmi della regione Piemonte, la politica creditizia delle singole cooperative artigiane di garanzia;

2) riassicurare i rischi delle cooperative associate nella misura e secondo le modalità che verranno fissate dallo statuto sociale;

3) tutelare, assistere e rappresentare le cooperative artigiane di garanzia, su loro richiesta, nei rapporti con gli istituti di credito.

Lo statuto del consorzio, da approvare con deliberazione della giunta regionale, previo parere della consulta di cui al precedente art. 3, deve prevedere:

a) la mancanza dello scopo di lucro e il divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) la presenza di due rappresentanti della Regione nominati dalla giunta regionale, nel consiglio di amministrazione del consorzio;

c) la riserva della carica di presidente del collegio sindacale ad un rappresentante nominato dalla giunta regionale, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

d) la regolamentazione dei casi di imprese artigiane iscritte a più cooperative di garanzia e delle conseguenti procedure e sanzioni nei confronti delle cooperative che non attuino quanto disposto dall'art. 8, terzo comma, dello statuto-tipo. A tal fine il consorzio è tenuto ad effettuare, con frequenza non inferiore all'anno, appositi controlli e a comunicarne l'esito alla Regione.

Fatti salvi gli adeguamenti statutari richiesti dal presente articolo, il consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia può essere costituito in capo al consorzio Artigianfidi, che risulta alla data di entrata in vigore della presente legge già operante con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a. A tal fine il consorzio Artigianifidi dispone il necessario adeguamento della propria struttura organizzativa e dell'assetto contabile interno.

Art. 14.
Contributi nelle spese di esercizio

Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia è corrisposto un contributo fisso di lire 3 milioni per le spese di esercizio dello anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre cinquecento soci, della somma di L. 5.000 per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non può comunque superare l'importo massimo di lire 5 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno quindici giorni.

Per le cooperative artigiane di garanzia che, oltre a rispondere ai requisiti di cui all'art. 12, terzo e quarto comma, dispongono di almeno un segretario, con funzioni di supporto tecnico e manageriale, regolarmente iscritto a libro paga dalla cooperativa, il contributo spettante in base a quanto previsto al precedente comma può essere raddoppiato.

Per il consorzio regionale costituito tra le cooperative artigiane di garanzia il contributo annuale nelle spese di esercizio è stabilito in misura fissa di lire 15 milioni.

Art. 15.
Contributi nella formazione del patrimonio sociale

Ad ogni cooperativa artigiana di garanzia è concesso un contributo nella formazione del patrimonio sociale il cui importo, determinato in base alle somme stanziate annualmente in bilancio, può arrivare fino al 5% delle operazioni di credito effettivamente garantite nell'anno precedente e, in nessun caso, può superare l'importo di lire 20 milioni annui per cooperativa.

Al consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia il contributo nella formazione del patrimonio sociale è concesso in proporzione ai rischi riassicurati e sulla base delle perdite sofferte nell'anno precedente. L'ammontare del contributo sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, e in ogni caso, non potrà superare l'importo di 100 milioni di lire.

Alla approvazione dello statuto del consorzio la Regione concede un contributo di avviamento, ad integrazione del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, pari a 200 milioni di lire.

Art. 16.
Concessione dei contributi

Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 14 e 15 le cooperative artigiane di garanzia devono presentare domanda, entro il 28 febbraio di ogni anno, al presidente della giunta regionale. Le domande devono essere corredate:

dall'elenco nominativo dei soci risultante dall'apposito libro alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione per ciascun nominativo del numero di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

da una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale della cooperativa da cui risulti l'incremento del numero dei soci registrato e l'incremento delle quote sottoscritte e versate dai soci nell'anno;

da un certificato di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda;

da una copia dell'ultimo bilancio approvato e dalle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

da una dichiarazione degli istituti di credito convenzionati con le cooperative da cui risulti l'importo delle operazioni garantite nell'anno.

La domanda per la concessione del contributo nelle spese di esercizio e nella formazione del patrimonio sociale, da parte del consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia, deve essere presentata nello stesso termine di cui al primo comma del presente articolo e deve essere corredata:

dall'elenco delle cooperative artigiane di garanzia associate;

da una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione e del presidente del collegio sindacale del consorzio da cui risulti, oltre all'incremento dell'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nell'anno, il numero e l'importo dei rischi riassicurativi suddivisi per cooperativa e l'ammontare delle perdite sofferte;

da una copia dell'ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

da un certificato di iscrizione al registro prefettizio delle cooperative rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda;

da una attestazione del consiglio di amministrazione comprovante modalità ed esito nei controlli eseguiti ai sensi del precedente art. 13, lettera *d*).

La mancata presentazione delle domande di contributo e della documentazione allegata, nei termini di cui ai precedenti commi, è causa di decadenza dai benefici regionali.

La giunta regionale, nel rispetto della normativa civile e fiscale, può impartire direttive e definire criteri per la formazione del bilancio annuale di esercizio delle cooperative artigiane di garanzia e del consorzio regionale fra le stesse.

Le cooperative artigiane e il consorzio regionale che beneficiano dei contributi regionali, sono tenuti ad attenersi ai criteri e alle direttive impartite come pure a fornire alla giunta regionale, su richiesta di quest'ultima, ogni elemento conoscitivo attinente alle gestioni attuate.

La concessione dei contributi è disposta con provvedimento della giunta regionale, previo parere della consulta prevista dal precedente art. 3 della presente legge.

Art. 17.
Caratteristiche dei prestiti di esercizio

La Regione concorre, nella misura del 5% annuo, nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti da imprese artigiane ed assistiti da fidejussione prestata da una cooperativa artigiana di garanzia.

Il concorso di cui al comma precedente è disposto con riferimento ad un importo massimo di prestito di lire 10 milioni per ciascuna impresa e con durata non superiore ai 24 mesi. Sono esclusi dal contributo regionale i prestiti che non risultano destinati ad effettive occorrenze di esercizio delle imprese e quelli che beneficiano di agevolazioni, di qualsiasi natura, disposte da altri enti.

In caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non può essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata stabilito in origine.

Per le cooperative ed i consorzi artigiani il contributo regionale è concesso per un importo massimo di prestito pari al prodotto tra il limite consentito per ciascuna impresa e il numero di imprese artigiane consorziate.

Art. 18.
Concessione ed erogazione dei contributi

La concessione dei contributi è disposta, con provvedimento della giunta regionale, a seguito di domanda inoltrata dall'impresa artigiana interessata, tramite la cooperativa artigiana di

garanzia che presta la fidejussione al prestito e previa comunicazione di avvenuta erogazione da parte degli istituti di credito mutuanti.

L'erogazione dei contributi per il concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti di esercizio è effettuata direttamente nei confronti degli istituti di credito che hanno concesso i prestiti garantiti da fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia.

A tale fine il contributo nel pagamento degli interessi può essere erogato agli istituti di credito in unica soluzione, anticipando il valore attuale delle rate costanti posticipate di concorso regionale.

Ai fini del concorso regionale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito di cui al precedente art. 17, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le cooperative artigiane di garanzia e con gli istituti di credito. Le convenzioni dovranno comunque prevedere:

l'ammortamento dei prestiti a rate costanti semestrali e posticipate, calcolate al tasso agevolato dal contributo regionale;

le condizioni di recupero dei contributi non dovuti in caso di estinzioni anticipate dei prestiti o di insolvenze definitive da parte dei mutuatari;

le modalità di controllo dei prestiti erogati.

Art. 19.

Consorzio regionale per la gestione di fondi rischi speciali Artigianfidi

La regione Piemonte può concedere contributi straordinari al consorzio regionale artigiano di garanzia fidi - Artigianfidi, costituito dalle cooperative artigiane di garanzia, con la partecipazione dell'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a., e di altri enti pubblici e privati, allo scopo di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine finalizzato ad una o più seguenti necessità aziendali:

1) stipulazione di contratti per commesse, forniture e subforniture, anche per l'esportazione, o acquisizione di ordini che per la loro entità non sono assistibili dalle singole cooperative artigiane di garanzia;

2) partecipazione a gare, appalti e commesse;

3) ingegnerizzazione di innovazioni tecnologiche e svolgimento di attività scientifica, tecnologica e di sperimentazione tecnica;

4) realizzazione di programmi di penetrazione commerciale su nuovi mercati;

5) smobilizzo di crediti, anche attraverso operazioni di fattorizzazione «pro soluto», tramite società specializzate o istituti di credito;

6) realizzazione di programmi di investimento in aree attrezzate per insediamenti artigiani o, comunque, in aree e immobili destinati alla rilocalizzazione aziendale.

I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi al consorzio soltanto in presenza di uno specifico programma corredato di dettagliate analisi di fattibilità e di una relazione sull'attività svolta.

La misura dei contributi è determinata dalla giunta regionale, previo parere della consulta di cui al precedente art. 3, sulla base degli stanziamenti disposti in bilancio e delle seguenti voci e parametri di riferimento:

a) copertura delle spese generali di attuazione del programma, non più del 70%;

b) integrazione del fondo rischi, non inferiore al 20% e non superiore al 40% del rischio aggiuntivo previsto dall'attuazione del programma;

c) riduzione degli oneri passivi per le imprese richiedenti l'intervento del fondo, per gli scopi di cui ai precedenti punti 3 e 4 del presente articolo, non più del 2% annuo per ciascuna impresa sui finanziamenti regolarmente andati a buon fine.

Con il provvedimento di concessione dei contributi sono stabiliti anche i criteri e le modalità della loro utilizzazione.

Art. 20.

Statuto del consorzio

Lo statuto del consorzio regionale di cui al precedente art. 19 è approvato dalla giunta regionale, previo parere della consulta di cui al precedente art. 3 della presente legge. Esso deve comunque prevedere:

a) la mancanza dello scopo di lucro e di divieto di distribuire utili, sotto qualsiasi forma, ai soci;

b) la presenza, negli organi amministrativi del consorzio, di due rappresentanti della Regione nominati dalla giunta regionale;

c) la carica di presidente del collegio sindacale ad un rappresentante nominato dalla giunta regionale, su designazione della Fimpiemonte S.p.a., che risulti iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Titolo V

SERVIZIO ALLE IMPRESE

Art. 21.

Fondo per i servizi alle imprese

La regione Piemonte promuove l'organizzazione di servizi alle imprese per il rinnovamento tecnico e tecnologico, l'assistenza organizzativa e manageriale, il trasferimento di informazioni relative a normative nazionali e comunitarie, l'assistenza di marketing.

Per l'attuazione di servizi previsti dal presente articolo la Regione si avvale dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., stanziando a favore di quest'ultimo appositi fondi in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8.

Art. 22.

Comitato di gestione

Per l'elaborazione dei programmi da attivare sul fondo di cui all'articolo precedente è istituito, presso la Finpiemonte S.p.a., un comitato composto:

a) da un rappresentante della Finpiemonte con funzioni di presidente;

b) da un funzionario dell'assessorato competente designato dalla giunta regionale;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.

Entro sessanta giorni dalla sua costituzione il comitato previsto dal presente articolo predispone i criteri del suo funzionamento e di gestione del fondo e li sottopone alla giunta regionale per l'approvazione.

Alle riunioni del comitato possono partecipare anche funzionari regionali esperti alle aree di attività dell'artigianato e della formazione professionale e che, a tal fine, sarà trasmesso ai rispettivi assessorati l'ordine del giorno delle riunioni con un congruo anticipo di tempo.

Alla costituzione del comitato provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dalla Finpiemonte S.p.a.

Art. 23.

Funzionamento del fondo

Per il finanziamento dei programmi di intervento, il comitato previsto dal precedente art. 22 presenta alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il programma delle iniziative che intende realizzare nell'esercizio finanziario successivo.

Tale programma deve dettagliare:

1) gli obbiettivi che si intendono raggiungere;

2) gli impegni finanziari previsti;

3) le risorse professionali attraverso cui si realizza il programma;

4) gli elementi valutativi dell'interesse per le imprese artigiane a fruire degli interventi previsti dal programma;

5) gli impegni delle organizzazioni artigiane a promuovere fra le imprese del settore la diffusione dei servizi realizzati;

6) i criteri di erogazione dei servizi, con l'indicazione dell'onere finanziario da porre a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso;

7) i costi amministrativi sopportati dalla Finpiemonte S.p.a. per la gestione del fondo previsto dal programma.

Qualora il programma degli interventi preveda una articolazione in progetti diversi gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere specificati in ordine a ciascun progetto da attuare.

Nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione del programma la giunta regionale assume le proprie determinazioni in merito allo stesso. Nel deliberare l'assegnazione di fondi

necessari all'attuazione del programma la giunta regionale determina la quota dei fondi che può essere impiegata per scopi promozionali e la quota da impiegare come fondo rotativo dei servizi offerti alle imprese.

Art. 24.
Rendiconto

Entro il 30 settembre di ogni anno la Finpiemonte S.p.a. presenta alla Regione un rendiconto analitico degli interventi e dei beneficiari del fondo.

Il rendiconto annuale coinciderà con l'esercizio sociale della Finpiemonte; la Regione potrà tuttavia chiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sullo stato di attuazione degli interventi posti a carico del fondo.

Il rendiconto previsto dal presente articolo è approvato dalla giunta regionale. L'assegnazione di fondi, con cui far fronte al finanziamento di nuovi programmi di intervento, è subordinata all'approvazione dei rendiconti relativi ai programmi attuati.

I rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.a. verranno regolati da apposita convenzione il cui schema verrà approvato dalla giunta regionale.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.
Spese per il funzionamento della consulta regionale dell'artigianato

Agli oneri di cui all'art. 3, ultimo comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 3 milioni, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.

Per gli anni successivi al 1985 si provvederà mediante i corrispondenti stanziamenti che verranno annualmente iscritti con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 26.
Autorizzazioni di spesa per gli interventi

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di lire 3.850 milioni. Ai conseguenti oneri si farà fronte mediante riduzione dei capitoli 12500 e 12600 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di 700 e di 3.150 milioni di lire in termini di competenza e di cassa.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:

contributi in capitale per la realizzazione di progetti di investimento all'interno di aree attrezzate per insediamenti artigiani, di aree che utilizzano immobili industriali da ristrutturare opere di piani particolareggiati per i centri storici: L. 1.000.000.000;

spese per l'istruttoria dei progetti di investimento: lire 50.000.000;

contributi ai consorzi e società consortili costituiti anche in forma di cooperativa da imprese artigiane: L. 70.000.000;

contributo annuale nelle spese di funzionamento del centro regionale delle strutture associative dell'artigianato: L. p.m.;

conferimenti finanziari alla Cassa per il credito alle imprese artigiane per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari e in conto canoni per operazioni di locazione finanziaria: L. 1.500.000.000;

contributi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del consorzio regionale: lire 300.000.000;

contributi nelle spese di esercizio delle cooperative artigiane di garanzia: L. 230.000.000;

contributo di avviamento e nelle spese di esercizio del consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia Artigianfidi: L. 200.000.000;

contributi nel pagamento degli interessi per prestiti biennali garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia: L. 350.000.000;

contributi straordinari al consorzio regionale Artigianfidi per la gestione di fondi rischi speciali: L. 50.000.000;

stanziamenti a favore dell'Istituto finanziario regionale - Finpiemonte S.p.a., per la realizzazione di servizi alle imprese: L. 100.000.000.

La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.
Divieto di cumulo

I benefici concessi dalla presente legge non sono comulabili con gli altri previsti per le stesse finalità se non fino ad integrazione della misura del beneficio regionale, se questo risulti di maggiore entità.

Art. 28.
Adempimenti

La giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al consiglio una relazione illustrativa sulla gestione della presente legge.

Art. 29.
Norme transitorie

Sono abrogate le leggi regionali:
9 aprile 1974, n. 10;
23 agosto 1974, 26;
7 maggio 1976, n. 24;
28 luglio 1978, n. 47,

fatte salve le disposizioni relative ad impegni contabili già assunti in base a formali atti amministrativi nonché le disposizioni riguardanti le domande di contributo non ancora esaminate che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano presentate e regolarmente rubricate a protocollo.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, saranno ritenute valide le domande presentate fino a tutto il 16 gennaio 1984.

Le domande per la concessione del contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 47, per le quali non sia stata ancora disposta la concessione dei contributi regionali, saranno esaminate ai sensi della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 4 marzo 1985

VIGLIONE

(3095)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 18.
Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 « Istituzione della riserva naturale speciale del Sacro monte di Varallo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30, è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo:

« *Gestione* - Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, sono esercitate dal comune di Varallo.

I piani di intervento sulla riserva naturale speciale sono predisposti dalla giunta regionale d'intesa con il comune di Varallo.

Le attività di attuazione dei piani e di vigilanza sono esercitate dal comune di Varallo che può avvalersi, nell'ambito

degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, sentita la giunta regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo art. 6 ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30, le parole « l'amministrazione del Sacro monte di Varallo », sono sostituite dalle parole « il comune di Varallo ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30, è abrogato ed è sostituito dal seguente articolo:

« La formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali della riserva naturale speciale dal Sacro monte di Varallo, sono effettuati in conformità agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51.

Il controllo degli atti deliberativi del comune di Varallo relativi alla riserva naturale speciale del Sacro monte di Varallo, è eseguito così come previsto all'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n. 51 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 marzo 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. **19**.

Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denuncia dei lavori

In attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, la denuncia dei lavori di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è presentata prima dell'inizio degli stessi all'ufficio tecnico regionale competente ed esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18, comma primo, della stessa legge.

La denuncia, presentata in triplice copia, deve essere redatta con le modalità prescritte dall'art .17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e ai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 1 e 3 della medesima legge.

L'ufficio tecnico regionale, eseguito l'accertamento preliminare sulla completezza degli elaborati presentati, rilascia due copie degli stessi con specifica attestazione dell'avvenuto deposito, una delle quali dovrà essere presentata al comune interessato prima di dare inizio ai lavori e l'altra dovrà essere conservata in cantiere dal direttore dei lavori.

L'autorizzazione preventiva rimane invece un atto obbligatorio per le opere di rilevante importanza per le necessità della protezione civile e nei riguardi della pubblica incolumità, definite tali dalla giunta regionale, per le quali si applicano le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il deposito è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sempreché la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo venga integrata di quanto previsto dall'art. 4, lettera *b*), della legge medesima.

Art. 2.

Responsabilità

Il progettista, il direttore lavori, il costruttore ed il collaudatore, e comunque tutti i soggetti che sono intervenuti in qualche modo nelle fasi di progettazione e di esecuzione dell'opera sono responsabili, ciascuno per le proprie competenze, dell'osservanza delle norme antisismiche.

Il direttore dei lavori ed il costruttore devono realizzare l'opera in conformità al progetto depositato; ogni modificazione strutturale deve essere oggetto di variante progettuale presentata nel rispetto dell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Controllo

L'ufficio tecnico regionale esercita il controllo sulle costruzioni ed i relativi progetti per accertare il rispetto della normativa antisismica.

Il controllo è effettuato con metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabilite dalla giunta regionale, ad esclusione delle opere di cui al quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

Tale controllo sostituisce a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme antisismiche di cui al secondo comma dell'art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Gli esiti delle estrazioni e dei relativi controlli saranno resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Art. 4.

Inizio lavori

L'inizio dei lavori è subordinato al rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della presente legge.

Agli effetti della presente legge, per inizio dei lavori relativamente alle nuove costruzioni si intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture di fondazione previste in progetto.

Per inizio dei lavori relativamente alle riparazioni e sopraelevazioni di edifici esistenti si intende l'inizio delle opere di demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali, interessate all'intervento.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato dal direttore lavori e dal costruttore all'ufficio tecnico regionale entro sette giorni dall'inizio degli stessi.

Art. 5.

Ultimazione dei lavori

Agli effetti della presente legge le costruzioni si intendono ultimate quando risultino portate a termine le strutture portanti.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori ed il costruttore comunicheranno all'ufficio tecnico regionale l'avvenuta ultimazione degli stessi e rilasceranno una dichiarazione in duplice copia attestante che le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato ed alle eventuali varianti, nonché in conformità con la normativa antisismica.

Per le opere di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, la dichiarazione di cui al comma precedente va inserita nella relazione a struttura ultimata prevista dall'art. 6 della legge medesima e va confermata dal collaudatore nel certificato di collaudo redatto ai sensi dell'art. 7 della legge stessa.

I documenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sostituiscono a tutti gli effetti il certificato di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il rilascio della licenza d'uso e di abitabilità da parte degli organi competenti è subordinato alla presentazione dei documenti di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, con l'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio tecnico regionale.

Art. 6.

Formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici e loro varianti

Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla formazione e all'adeguamento degli strumenti urbanistici e loro varianti, è reso dal competente ufficio tecnico regionale.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi i soggetti proponenti devono predisporre indagini volte a definire il rapporto tra previsioni urbanistiche e caratteristiche sismiche del territorio.

Gli studi geologici e geotecnici predisposti devono comunque essere in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive integrazioni e dal decreto del 21 gennaio 1981 del Ministero dei lavori pubblici.

La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il tipo e l'ampiezza delle indagini da effettuare per la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.

I comuni sono altresì tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ai fini della prevenzione sismica, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale nella deliberazione di cui al comma precedente.

Art. 7.
Delega ai comuni

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni sono tenuti ad esercitare la vigilanza sulle costruzioni per quanto attiene ai punti C2, C3 e C4 del decreto del 19 giugno 1984 del Ministero dei lavori pubblici « Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche ».

Il consiglio comunale adotta l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti diretto all'osservanza della normativa antisismica di cui al comma precedente; copia della deliberazione consigliare deve essere trasmessa all'ufficio tecnico regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, diretto all'osservanza della normativa antisismica di cui al primo comma del presente articolo, non è richiesto il parere preventivo del comitato comprensoriale e del comitato urbanistico regionale.

Art. 8.
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alle norme tecniche previste dagli articoli 1 e 3 della suddetta legge.

Art. 9.
Criteri e modalità attuative

La gestione delle competenze di cui alla presente legge è riferita ai quarantuno comuni della regione Piemonte dichiarati sismici con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 82 del 4 febbraio 1982, è affidata al servizio geologico regionale ufficio distaccato di Pinerolo, istituito con deliberazione del consiglio regionale n. 321-6863 del 27 luglio 1982.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente ed i comitati comprensoriali nel cui territorio ricadono i quarantuno comuni della regione Piemonte dichiarati sismici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri e le modalità dei controlli a campione, nonché individua le opere di rilevante importanza per le necessità della protezione civile nei riguardi della pubblica incolumità.

La giunta regionale provvede inoltre ad emanare i criteri applicativi e normativi necessari all'organizzazione dell'ufficio preposto alla gestione.

Art. 10.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dello stesso comma dell'art. 45 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 12 marzo 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 13 marzo 1985, n. **20**.
Modifica dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, istitutiva del consiglio regionale di sanità ed assistenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 20 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30, istitutiva del consiglio regionale di sanità ed assistenza, è così modificato:

« Il consiglio regionale di sanità ed assistenza è composto da quaranta esperti eletti dal consiglio regionale, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie e assistenziali, la cui individuazione è compiuta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla commissione nomine del consiglio regionale, uno designato dall'università e uno designato dal politecnico ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 13 marzo 1985

VIGLIONE

(3096)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.